

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

408° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	26
2 ^a - Giustizia	»	33
3 ^a - Affari esteri	»	40
4 ^a - Difesa	»	44
6 ^a - Finanze e tesoro	»	47
7 ^a - Istruzione	»	51
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	60
10 ^a - Industria	»	65
12 ^a - Igiene e sanità	»	69
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	74

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	3
5 ^a (Bilancio) e 11 ^a (Lavoro)	»	7
7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	»	20
10 ^a (Industria - Senato) e X (Commercio e turismo - Camera)	»	24

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	80
Regolamento	»	87

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	89
Informazione e segreto di Stato	»	93
Sul ciclo dei rifiuti	»	94

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	97
--	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	98
--------------------	-------------	----

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MERCLEDÌ 27 GENNAIO 1999

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(3594) Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto medesimo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE dà lettura dei pareri trasmessi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione e avverte che i relatori hanno depositato l'emendamento di carattere formale relativo alla copertura finanziaria.

Ricorda che per gli articoli 2, 3 e 4 è stata accolta la proposta di stralcio e che all'articolo 5 non vi sono emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il sottosegretario AYALA si dichiara favorevole all'emendamento presentato.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 6.1 che risulta approvato, come pure viene approvato l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento.

Il senatore PERA richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 27 e 67 dello Statuto della Corte penale internazionale, segnalando che il primo investe il problema dell'immunità e della giurisdizione applicabile in particolare ai reati commessi dal Capo dello Stato: questo motivo ha condotto alcuni paesi, come la Francia, a non procedere ancora alla ratifica nella consapevolezza del conflitto di costituzionalità che potrebbe porsi. Allo stesso modo l'articolo 67 che riguarda i diritti degli imputati investe norme che per unanime giurisprudenza non sono mai state riconosciute di rango costituzionale e che quindi potranno essere disattese nel caso concreto, malgrado i solenni impegni internazionali che l'Italia prende con una certa spensieratezza, nascondendo in realtà il fatto di non poterli rispettare. Per questi motivi si asterrà dal voto.

La relatrice SALVATO sottolinea che con questa ratifica l'Italia mira a raggiungere un risultato politico importante e a spingere gli altri paesi a depositare la loro approvazione entro i tempi prefissati. Ritiene che in parte sia vero che l'Italia ha spesso ratificato convenzioni demandando alla legislazione nazionale, anche dopo molti anni, l'adeguamento concreto, ma l'impegno preso da tutte le parti politiche conduce a confidare che entro il giugno del 2000 saranno risolti i problemi e i quesiti sollevati. Segnala che con l'articolo 17, che stabilisce il principio di complementarità, la Corte penale potrà già trovarsi ad operare seppure in mancanza di norme di adeguamento, e anche nel caso estremamente delicato delle immunità del Capo dello Stato che, comunque, ove arrivasse a macchiarsi di crimini contro l'umanità, avrebbe già violato il principio di attentato alla Costituzione previsto dall'ordinamento italiano. Raccomanda vivamente l'approvazione soprattutto per il significato di svolta culturale che la comunità internazionale ha voluto sancire con la creazione di questa Corte.

Il senatore MAGGIORE dichiara di astenersi condividendo le considerazioni del senatore Pera.

La senatrice SCOPELLITI, pur ammettendo che le incongruenze segnalate meritino una riflessione, si sente in coscienza di votare a favore di questo progetto in quanto esso costituisce un'occasione per adeguare la giustizia italiana a parametri europei e internazionali.

Il relatore PETTINATO raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame pur comprendendo le preoccupazioni sollevate, proprio per il segnale forte che questa ratifica darà anche in direzione del legislatore italiano che dovrà adeguare al trattato le norme interne.

Il senatore RUSSO concorda con i relatori e ritiene congruo il tempo a disposizione per affrontare i problemi esposti. Con la ratifica viene dato un segnale di consenso alle norme statutarie, alle quali le difformità dell'ordinamento italiano dovranno adeguarsi, sottolineando co-

munque che lo Statuto sarà direttamente applicabile in virtù dell'adesione data. Voterà a favore segnalando la portata storica realizzata con la creazione di una giurisdizione sovranazionale per delitti che superano le barriere degli Stati.

Il senatore FOLLIERI voterà a favore del provvedimento pur ritenendo validi i dubbi sollevati sull'articolo 67 dello Statuto, dato che in Italia i diritti degli imputati sono stati sistematicamente ignorati. Auspica che con l'imminente approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale per l'introduzione del principio del giusto processo, all'esame del Senato, verrà fatto un passo avanti nell'adeguare la legislazione interna a valori universalmente accolti.

Il senatore MILIO esprime soddisfazione per la dimostrazione di maturità culturale raggiunta dall'Italia e confida nell'impegno del Parlamento a svolgere il compito cui è chiamato di adeguare la legislazione interna a principi europei e internazionali.

Il senatore GRECO annuncia la propria astensione dal voto in quanto coglie il significato politico della denuncia del senatore Pera di una Italia sempre alla ricerca di primati positivi non seguiti completamente nei fatti. Ricorda che anche dalla maggioranza si era levata qualche voce preoccupata sull'effettivo utilizzo del tempo a disposizione per l'impegno dell'adeguamento della legislazione interna, che rischia di ricalcare casi a tutti noti di infinite riforme del codice penale.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Le Commissioni approvano.

La seduta termina alle ore 20,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3594

Art. 6.

Al comma 1 sostituire le parole «valutato in» con le altre «nel limite massimo di» e le parole «per lo stesso anno» con le altre «per gli anni 2000 e 2001».

6.1

SALVATO, PETTINATO

COMMISSIONI 5ª e 11ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****11ª (Lavoro, previdenza sociale)**

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica MACCIOTTA e PENNACCHI, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ZOPPI.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale, rinviato alle Commissioni riunite dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1998
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore per la 5ª Commissione, MORANDO, invita a ritirare gli emendamenti 24.0.15, 24.0.16, 24.0.17, 24.0.18, 24.0.6 e 24.0.4 relativi all'abusivismo edilizio, rinviando a quanto osservato in relazione all'emendamento 2.0.1; invita altresì a ritirare l'emendamento 24.0.19. In relazione all'emendamento 24.0.20, osserva che esso risulta assorbito dall'emendamento 24.0.300 (nuovo testo), che ripropone il comma 1 dell'emendamento 24.0.3 e una riformulazione del comma 2, coerente con un testo elaborato dal Governo per essere inserito nel disegno di legge comunitaria.

Dopo aver invitato il Governo a ritirare l'emendamento 24.0.8, esprime parere favorevole sull'emendamento 24.0.12, necessario per rendere operativa una disposizione del provvedimento collegato alla leg-

ge finanziaria per il 1999; per ciò che concerne il subemendamento 24.0.12/1, esprime avviso favorevole, pur osservando che le modalità per l'esercizio delle facoltà dell'azionista non sembrano richiedere di essere esplicitate in tale contesto. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento 24.0.13. Invita, infine, a ritirare l'emendamento 24.0.200 al fine di trattare unitariamente la questione relativa alla tassazione degli immobili, nell'ambito del provvedimento collegato ordinamentale in materia fiscale.

Il senatore RIPAMONTI accetta di riformulare l'emendamento 24.0.3 nei termini proposti dal relatore.

Il presidente SMURAGLIA comunica che il Presidente della Commissione ambiente ha richiesto al Presidente del Senato la possibilità di integrare il parere espresso da tale Commissione sul testo del disegno di legge in titolo con riferimento all'emendamento 24.0.400.

Il senatore MANTICA rileva che risulta assegnato alla Commissione industria un disegno di legge di contenuto analogo all'emendamento in esame.

Il relatore MORANDO, nell'illustrare l'emendamento 24.0.400 relativo alle assicurazioni in caso di calamità naturali, fa presente che il disegno di legge assegnato alla Commissione industria, competente in materia assicurativa, deriva dallo stralcio dell'articolo del provvedimento collegato, effettuato nel corso della sessione di bilancio, in seguito all'orientamento di rinviare l'esame della questione al collegato ordinamentale; ritiene, inoltre, opportuno che la Commissione ambiente formuli le proprie osservazioni su tale emendamento, anche avanzando proposte di modifica e di miglioramento del testo. Ricorda che, al fine di rendere ammissibile da un punto di vista finanziario la proposta di stralcio, è stato iscritto un fondo negativo sugli accantonamenti del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 2000 e 2001 nella tabella B della legge finanziaria.

Sottolinea che il testo proposto, rispetto a quello esaminato dalla Commissione bilancio, delega il Governo a disciplinare l'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, consentendo, così, la verifica parlamentare sulla normativa delegata; fa presente che tali disposizioni sono necessarie per regolamentare l'intervento dello Stato in caso di calamità naturali – anche al fine di eliminare alcune discriminazioni che si sono verificate in passato – e affinché, attraverso una maggiore apertura all'operare di meccanismi di mercato, sia possibile limitare l'intervento finanziario a carico dello Stato per la ricostruzione e destinare alternativamente quote di risorse crescenti per una più utile opera di prevenzione dei danni. L'emendamento proposto tiene conto, inoltre, della esigenza di tutela delle fasce di popolazione più deboli. Auspica, infine, che la discussione del merito dell'emendamento possa svolgersi approfonditamente e senza

pregiudiziali. Ritiene infine che i subemendamenti presentati all'emendamento 24.0.14 possano essere riferiti all'emendamento 24.0.400.

Il senatore MANTICA concorda sulla opportunità di svolgere un ampio e approfondito dibattito sulle rilevanti questioni aperte con la presentazione degli emendamenti 24.0.300 (nuovo testo) e 24.0.400.

Il presidente SMURAGLIA comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 24.0.300 (nuovo testo) e 24.0.400 è fissato alle ore 19 di oggi.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di condividere i pareri formulati dal relatore e, in relazione all'emendamento 24.0.8, pur riconoscendo che non si tratta di materia omogenea, sottolinea l'opportunità di consentire la predisposizione del censimento dell'agricoltura in tempi adeguati. Dopo aver precisato che il Ministro del tesoro in genere esercita i propri diritti di azionista congiuntamente al Ministro competente per materia, sollecita il presentatore a ritirare – eventualmente per trasformarlo in un ordine del giorno – il subemendamento 24.0.12/1; ricorda, peraltro, che sulla questione in esame è competente anche il Ministro dell'industria. Tenuto conto della riformulazione presentata dal relatore ritira, infine, l'emendamento 24.0.14.

Il senatore FERRANTE fa presente che l'emendamento 24.0.400 prevede che le misure relative all'assicurazione in caso di calamità naturale siano strettamente correlate alla assicurazione in caso di incendio; esprime, quindi, perplessità in ordine alla diversa previsione – volontario in alcuni casi, obbligatorio in altri – di attivazione dell'assicurazione contro le calamità naturali e, in particolare, sull'obbligo di assicurarsi contro l'incendio, qualora si desideri sottoscrivere una polizza contro le calamità naturali.

Il relatore MORANDO sottolinea che il testo proposto intende da un lato introdurre la facoltà di estendere le polizze incendio vigenti anche alla copertura del rischio catastrofale, dall'altro stabilire che le nuove polizze prevedano la copertura di entrambi i rischi; in relazione alle osservazioni del senatore Ferrante, concorda sulla opportunità di approfondire la questione eventualmente prevedendo la possibilità di stipulare polizze anche nel solo caso di calamità naturale. Dopo aver sottolineato che la lettera d) stabilisce che sia fissato un limite per l'intervento finanziario dello Stato rispetto ai danni subiti da immobili non coperti da un punto di vista assicurativo, ribadisce che l'insieme delle disposizioni definisce un sistema fortemente incentivante (anche attraverso agevolazioni fiscali), tale da rendere conveniente la sottoscrizione di una polizza – per la copertura di entrambi i rischi – anche per gli immobili che non sono direttamente esposti al rischio di calamità naturali.

Il senatore COVIELLO osserva che il limite di intervento fissato alla lettera d) appare eccessivamente elevato, in quanto, nel caso di im-

mobili di valore, potrebbe comunque costituire un disincentivo alla stipulazione di una polizza assicurativa. Anche tenuto conto dei meccanismi di rimborso in base alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati, ritiene opportuno valutare la possibilità di incrementare la riduzione percentuale dell'intervento dello Stato.

Il senatore MARINO sottolinea la necessità di prevedere un diverso regime di determinazione del premio e dell'ammontare del rimborso a seconda che si tratti di immobili destinati a prima abitazione o altri immobili.

Il senatore TAPPARO sollecita alcuni chiarimenti in ordine alla lettera f), in particolare, risultando necessario chiarire se la misura del premio sarà demandata alla libera determinazione o se si prevede un meccanismo di fissazione del prezzo in via amministrativa.

Il senatore MANTICA, pur riconoscendo la necessità di pervenire ad una definizione di calamità naturale, rileva il rischio di una eccessiva discrezionalità in base a quanto previsto nella lettera c). Sarebbe utile conoscere in quanti casi si è provveduto in passato a dichiarare lo stato di emergenza.

Il senatore AZZOLLINI, in relazione alla lettera a), si domanda come sia possibile prevedere l'introduzione di misure fiscali agevolate senza che ne derivino perdite di gettito a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore PASQUINI sottolinea come, specie in relazione alla morfologia del territorio nazionale, che presenta elevati rischi di sismicità in numerose aree, è presumibile che le compagnie assicuratrici dovranno ricorrere per gran parte del monte rischi derivante dall'eventuale introduzione della nuova normativa alla formula della riassicurazione. In tale contesto, è del tutto fuorviante ipotizzare che le compagnie ravvisino nelle nuove previsioni un'opportunità particolarmente lucrativa; deve semmai temersi che, in mancanza di appropriate forme di incentivazione fiscale sui premi assicurativi, esse tenderanno a non fornire la copertura assicurativa contro il rischio correlato a calamità naturali. Al riguardo, va tenuta presente la circostanza che il prelievo fiscale sui premi per l'assicurazione dei fabbricati contro gli incendi praticato in Italia è il più alto d'Europa.

Il relatore MORANDO rileva in primo luogo, con riferimento a quanto testè dichiarato dal senatore Pasquini, che il carico tributario sulle polizze contro gli incendi è particolarmente elevato in Italia principalmente in relazione alla scelta di applicare un'aliquota uniforme per le polizze riferite alle abitazioni e per gli altri immobili. È evidente che, nel caso in cui si introducesse, sia pure in modo graduale, l'obbligatoria copertura assicurativa contro le calamità naturali, si determinerebbero le condizioni per una diminuzione dei premi. In ogni caso l'estensione ob-

bligatoria della copertura assicurativa delle polizze antincendio ai rischi da calamità naturali richiamata al punto a) del comma 1 dell'emendamento da lui presentato dovrebbe comportare un incremento non esorbitante rispetto all'ammontare del premio antincendio. In tale contesto, la previsione dell'invarianza del gettito fiscale, pur in presenza di una riduzione dell'aliquota sui premi quale quella prefigurata nell'emendamento, tiene conto della consistente estensione del numero delle polizze che si verrebbe a determinare con l'introduzione di un criterio di obbligatorietà.

L'entità dei premi assicurativi, alla stregua dei principi e criteri direttivi contemplati dalle lettere f) e g) del comma 1 dello stesso emendamento, dovrebbe inoltre risultare contenuta in relazione all'introduzione di limiti massimi di rimborso assicurativo per evento calamitoso e di forme di massimizzazione dei benefici dello strumento della riassicurazione per il caso di catastrofi.

Per quanto riguarda, infine, la scelta di prevedere una riduzione del contributo statale dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili siano privi di copertura assicurativa contro le calamità naturali per una quota compresa fra il 20 e il 50 per cento del costo di ripristino, fa presente che scelte più drastiche in astratto ipotizzabili, nel senso di incrementare la percentuale di riduzione, se pure possono risultare più efficaci nel promuovere la diffusione dello strumento assicurativo, potrebbero risultare difficilmente sostenibili sul piano sociale.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha riformulato l'emendamento 28.1.

Il senatore AZZOLLINI chiede che sia assegnato un termine più congruo per la presentazione dei subemendamenti, anche in considerazione della portata normativa degli emendamenti riformulati.

Il PRESIDENTE differisce alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti. In risposta poi ad una richiesta del senatore MANTICA, volta ad iniziare l'esame dall'articolo 25, accantonando per il momento la prima parte del provvedimento, rileva come sia più conveniente seguire l'ordine dell'articolato, fatta salva la possibilità di accantonare eventualmente singoli articoli per i quali si rendesse necessario un maggiore approfondimento.

Ricorda inoltre come, considerato che il provvedimento è inserito dal Calendario dei lavori dell'Assemblea fra quelli da esaminare il prossimo 9 febbraio, l'esame delle Commissioni riunite dovrà comunque concludersi entro martedì prossimo.

La Commissione passa quindi all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario delle sedute del 20, del 26 gennaio e della presente seduta.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.3, mentre risulta approvato l'emendamento 1.2, nel testo riformulato. Messo ai voti, è quindi approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.1.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'articolo 3.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.1.

La Commissione passa quindi all'articolo 4.

Messo ai voti, è respinto l'emendamento 4.1, mentre viene approvato l'emendamento 4.2 e, quindi, l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 5.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.2.

Il senatore RIPAMONTI dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira i subemendamenti 5.1/1, 5.1/2 e 5.1/3.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 5.1 e quindi, l'articolo 5 nel testo emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, si passa all'articolo 7.

Il senatore LAGO, dopo aver sottolineato come la soppressione del riferimento all'Accordo quadro del 1° agosto 1997 tra Governo e regione Veneto possa rappresentare un *vulnus* rispetto al sistema delle autonomie, annuncia il suo convinto voto contrario al subemendamento 7.1/2.

Invita inoltre il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere non ostativo da essi espresso su tale subemendamento.

Dopo che il senatore GIARETTA ha rilevato come il richiamo all'Accordo quadro che il subemendamento 7.1/2 è diretto a sopprimere sia non del tutto pleonastico, il relatore MORANDO ribadisce la validità delle considerazioni che lo hanno portato ad esprimere sullo stesso subemendamento un parere favorevole, osservando come l'intesa con la regione Veneto rimarrebbe comunque pienamente efficace anche in caso di accoglimento dell'emendamento. Tuttavia, qualora da parte del Gruppo Lega Nord sussistessero preoccupazioni al riguardo, andrebbe valutata da parte del presentatore la possibilità di un ritiro del subemendamento 7.1/2.

Il sottosegretario MACCIOTTA ricorda di aver espresso sul subemendamento 7.1/2 un parere conforme a quello espresso dal relatore Morando nel presupposto che esso possa contribuire alla speditezza dei tempi della realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta. Tuttavia, poiché affiora il rischio di alimentare dubbi sull'efficacia dell'intesa con la regione Veneto, può risultare opportuno un ritiro del subemendamento 7.1/2.

Il senatore RIPAMONTI, dopo aver aggiunto la propria firma ai subemendamenti 7.1/1, 7.1/3, 7.1/4 e 7.1/2, li ritira, ad eccezione di quest'ultimo, per il quale invita il relatore ed il rappresentante del Governo a mantenere il parere già espresso nella precedente seduta.

Il relatore MORANDO, nel prendere atto della scelta del senatore Ripamonti di non ritirare il subemendamento 7.1/2, conferma il parere favorevole su di esso già espresso, mentre il sottosegretario MACCIOTTA esprime un parere contrario.

Il senatore LAGO, nel ribadire il suo voto contrario al subemendamento 7.1/2, sottolinea come la sua eventuale approvazione rappresenterebbe un segnale fortemente contraddittorio rispetto all'asserito indirizzo favorevole ad un'evoluzione in senso federale dello Stato.

Il senatore TAROLLI, nell'annunciare il suo convinto voto contrario al subemendamento 7.1/2, sottolinea come l'eventuale soppressione da parte del Parlamento del riferimento ad un accordo che ha coinvolto la regione Veneto ed il Governo rappresenterebbe un *vulnus* del sistema delle autonomie.

Posto ai voti, viene respinto il subemendamento 7.1/2, mentre è approvato l'emendamento 7.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 8.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.3, mentre viene accolto l'emendamento 8.2.

Il senatore TAROLLI riformula l'emendamento 8.1, nel senso di inserire, accanto al riferimento alle Regioni, quello alle Province autonome.

Posto ai voti, tale emendamento risulta approvato, nel testo riformulato.

La Commissione approva quindi l'articolo 8, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Su proposta del relatore MORANDO, il sottosegretario MACCIOTTA riformula l'emendamento 9.1, nel senso di sopprimere, al termine del secondo capoverso, le parole: «in corso d'opera».

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori MORO e AZZOLLINI sull'emendamento 9.1, come riformulato, posto ai voti, tale emendamento è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 9, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 10.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4, mentre è approvato l'emendamento 10.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 10, nel testo emendato.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che il riferimento che figura all'ultimo rigo dell'emendamento 10.0.1, nel testo pubblicato nel resoconto della seduta di ieri, deve intendersi alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il senatore AZZOLLINI, nel prendere atto con soddisfazione che nella riformulazione dell'emendamento 10.0.1 il Governo ha soppresso il comma 2 del testo originario, conferma però la contrarietà del gruppo di Forza Italia su tale proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.1 è approvato, nel nuovo testo.

Si passa all'articolo 11.

Messi separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 11.1 e 11.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 11 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti ammissibili relativamente agli articoli da 12 a 17, si passa all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17.

Il PRESIDENTE fa presente che il subemendamento 17.0.1/1 risulta assorbito a seguito della riformulazione dell'emendamento 17.0.1.

Il sottosegretario MACCIOTTA riformula ulteriormente l'emendamento 17.0.1 nel senso di ridurre da 6 a tre mesi il termine assegnato al Governo per predisporre il programma di ristrutturazione finanziaria

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Da una verifica effettuata con gli uffici, è emersa infatti la possibilità di dar corso a tale adempimento in tempi più ravvicinati di quelli indicati nell'emendamento 17.0.1 come riformulato nella seduta di ieri.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver deplorato come ancora una volta il Parlamento sia messo di fronte a un ripiano a pie' di lista di disavanzi senza che siano affrontate le cause che li determinano, annuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia all'emendamento 17.0.1, dichiarando però di apprezzare la scelta compiuta dal Governo di ridurre il termine per la presentazione del piano di ristrutturazione.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 17.0.1 nell'ulteriore nuovo testo.

Si passa all'articolo 18. Essendo stato presentato il solo emendamento 18.1, soppressivo dell'articolo, viene posto ai voti ed approvato il mantenimento dell'articolo 18.

Risulta poi approvato l'emendamento 18.0.1.

Si passa all'articolo 19.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3593**Art. 8.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55, comma 3, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: ", dalle Regioni o Province autonome"».

8.1 (Nuovo testo)

TAROLLI

Art. 9.

Aggiungere il seguente comma:

«4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'articolo 16, è ripartito tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione. Il regolamento è adottato sulla base di criteri determinati in sede di contrattazione decentrata, ed in essi vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo”».

9.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato)*

1. All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Il relativo programma è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

17.0.1 (Ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 28.

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera a) sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura quali credito, assicurazione, enti pubblici;»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonchè previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21

marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;»;

c) sopprimere la lettera l);

d) dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) previsione di modifiche del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonchè quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rinvenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I termini di pagamento previsti dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3-ter. Il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: "I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizioni assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. La disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge".».

28.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-...»

(Norme per il mercato del gas naturale)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, nel settore del gas naturale sono da considerare servizi le attività approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione".

2. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema nazionale del gas, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2539;

c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso al sistema del gas;

g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, tenuto conto anche dei contratti di approvvigionamento già stipulati all'atto della entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas».

24.0.300 (Nuovo testo)

RIPAMONTI, MORANDO

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)****12^a (Igiene e Sanità)**

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 12^a Commissione*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(3324) DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ospedale di insegnamento****(3400) CAMERINI ed altri: La formazione del medico e del personale sanitario
e gli ospedali di insegnamento**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, relatore per la 7^a Commissione, illustra i disegni di legge in titolo osservando che essi regolamentano la funzione di insegnamento che le istituzioni ospedaliere debbono indubbiamente assolvere, colmando così una grave lacuna legislativa. La tradizionale separatezza fra strutture ospedaliere e strutture di formazione universitaria ha infatti finora causato incresciose incomprensioni se non addirittura occasioni di ostilità. La tematica è d'altronde da tempo all'esame del Parlamento, atteso che risale alla X legislatura un analogo disegno di legge d'iniziativa dei senatori Condorelli ed altri, che tuttavia non ha avuto buon esito. Opportunamente i due disegni di legge in titolo riprendono dunque le fila della discussione, registrando peraltro significative convergenze: entrambi tendono infatti allo stesso obiettivo e prevedono analoghe modalità di realizzazione. È d'altra parte innegabile che l'aggiornamento del personale medico ospedaliero non può essere assolutamente delegato all'industria farmaceutica, inevitabilmente interessata alla promozione e alla commercializzazione dei propri prodotti, rappresentando invece un compito fondamentale dello Stato che deve essere assolto con rigore e competenza.

Passando ad una analisi dei due testi, egli rileva che entrambi prevedono sistemi di accreditamento delle strutture per la formazione sanitaria e ne disciplinano le modalità di gestione e revoca: in particolare, il disegno di legge n. 3324 prevede un Osservatorio nazionale per la verifica dell'idoneità delle strutture e della loro attività, mentre il disegno di legge n. 3400 prevede una commissione permanente per l'accREDITAMENTO, l'abilitazione all'insegnamento e la verifica dell'idoneità delle strutture. Il disegno di legge n. 3324 prevede poi che le aziende policlinico siano trasformate in ospedali di insegnamento con personalità giuridica ed amministrata con gli stessi criteri delle aziende ospedaliere. Le differenziazioni fra i due disegni di legge sono comunque a suo giudizio marginali ed agevolmente superabili nell'ambito di un eventuale Comitato ristretto dedito alla elaborazione di un testo unificato.

Quali contributi ai fini di una migliore redazione del testo, egli avanza poi alcuni suggerimenti: innanzitutto la previsione di un decreto del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO, in luogo dell'istituto del concerto che già in passato ha suscitato malumori tanto in ambito sanitario quanto in ambito universitario; inoltre, la previsione di un numero pari di esperti di designazione ministeriale nell'ambito dell'Osservatorio (ovvero della commissione), al fine di rendere possibile una designazione paritetica fra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; infine, una particolare attenzione all'affidamento di funzioni docenti a personale laureato non universitario, onde non prefigurare involontariamente scorciatoie rispetto alla carriera universitaria.

La senatrice BERNASCONI, relatrice per la 12^a Commissione, rileva in primo luogo che la formazione del personale sanitario si caratterizza storicamente, rispetto ad altri percorsi formativi, per il suo carattere eminentemente pratico e, di conseguenza, per la stretta inscindibilità dei tre obiettivi del sapere, del saper fare e del saper essere. Proprio per questo la storia della formazione sanitaria si è caratterizzata per un progressivo coinvolgimento, accanto all'università, dapprima del sistema sanitario e poi degli enti territoriali, questi ultimi in un primo momento per quanto riguarda la formazione delle professioni non mediche e recentemente – si pensi ad esempio ai corsi di formazione post laurea di medicina generale – anche per i medici.

La stretta interdipendenza tra i suddetti tre momenti formativi delle professioni sanitarie ha anche determinato la peculiare caratteristica del sistema universitario che alle funzioni accademiche della formazione e della ricerca ha sempre affiancato quella dell'assistenza.

Di recente questo aspetto è stato studiato dalla letteratura anglosassone che ha rilevato il carattere di enti produttori di servizi dei *teaching hospitals*. Anche in Italia peraltro i policlinici a gestione diretta e gli ospedali a gestione mista hanno da sempre rappresentato dei punti di riferimento di estrema qualificazione per l'assistenza sanitaria, oltre che per l'insegnamento e la ricerca.

Questo sistema però negli ultimi anni ha incominciato a perdere colpi rispetto ai nuovi ed essenziali obiettivi che devono essere ricompresi nella formazione sanitaria.

Si pensi ai nuovi compiti assegnati alle università per quanto riguarda la formazione del personale sanitario non medico, compiti rispetto ai quali la struttura accademica è apparsa spesso impreparata, preferendo delegare la formazione agli enti territoriali e riservandosi un mero ruolo di certificazione.

Si pensi altresì alla necessità per la facoltà medica di aprirsi al contributo di altre scienze il cui ruolo diventa sempre più fondamentale nella formazione del medico – dalla fisica, alla bioingegneria alla scienza delle comunicazioni – e di essere in grado di formare gli studenti anche a quelle capacità di organizzazione che appaiono sempre di più come un tratto distintivo della professionalità dei ruoli direttivi del sistema sanitario.

A questi problemi si è aggiunta la crescente tendenza, caratteristica dell'intero mondo accademico ma particolarmente grave in campo sanitario, all'autoreferenza del sistema formativo, che ha fatalmente determinato una crescente inefficienza in particolare dei policlinici universitari a gestione diretta, che hanno visto l'aumento ipertrofico del personale docente, fino ad avere, come al policlinico Umberto I di Roma, una media di 6,8 posti letto per primario, contro i 30-50 che si riscontrano di norma nelle strutture ospedaliere e che, anche dal punto di vista strettamente didattico, rappresentano la soglia minima per una casistica significativa.

I due disegni di legge in titolo si propongono lo scopo di recuperare la capacità del sistema formativo di perseguire efficacemente gli obiettivi della didattica, della ricerca e dell'assistenza attraverso una più stretta integrazione tra il sistema delle università e il sistema sanitario pubblico, in coerenza del resto con gli obiettivi indicati dalla legge delega per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

La relatrice Bernasconi si sofferma quindi sui punti qualificanti dei due disegni di legge, osservando in particolare come essi introducano la nozione di accreditamento delle strutture per lo svolgimento delle componenti clinico-applicative della formazione – così legando l'attribuzione della qualità di ospedale di insegnamento ad una serie di requisiti qualificanti – e di accreditamento per l'abilitazione all'insegnamento, distinguendo quindi tra il carattere squisitamente universitario della componente teorica dell'insegnamento e il coinvolgimento del personale del Servizio sanitario nazionale nell'attività clinico-applicativa.

Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 3324, inoltre, va rilevato come esso introduca anche interessanti modelli organizzativi per la gestione degli ospedali di insegnamento, attraverso la trasformazione in aziende sanitarie universitarie dei policlinici a gestione diretta e delle aziende ospedaliere regionali che attualmente, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, concorrono alla didattica dei corsi di laurea in medicina.

La relatrice conclude sottolineando come l'impostazione dei disegni di legge, qualificando attraverso la partecipazione all'attività assistenzia-

le l'intero processo di formazione del personale sanitario, tenda a recuperare una visione olistica della formazione sanitaria, in alternativa a quell'eccesso di specialismo che viene da più parti indicato come uno dei punti deboli dell'attuale sistema formativo.

La relatrice infine si dichiara favorevole alla costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI RIUNITE**10^a (Industria, commercio e turismo)**

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera dei deputati
Nerio NESI

La seduta inizia alle ore 21,15.

Sul riassetto del mercato elettrico, in vista dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE

Audizione dei rappresentanti di ENEL Spa

(Svolgimento e conclusione).

(R033 004, R52^a, 0006^o) (R048 000, R52^a, 0001^o)

Nerio NESI, *presidente*, avverte che è stata richiesta la trasmissione della seduta mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che con l'audizione dei rappresentanti di ENEL Spa si conclude l'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato elettrico, in vista dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE, presentato dal Governo alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

L'indagine è stata richiesta congiuntamente dalle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, con finalità e criteri analoghi a quelli sottesi all'articolo 79, comma 5, del regolamento della Camera, per il quale l'istruttoria legislativa sui progetti di legge all'esame delle Commissioni può essere svolta anche nella forma dell'indagine conoscitiva. I Presidenti delle due Camere hanno quindi riconosciuto la necessità di procedere al massimo approfondimento possi-

bile di tutti gli aspetti della materia e di far acquisire gli elementi di conoscenza e valutazione ai competenti organi di entrambe le Camere con rapidità, completezza ed univocità. Si sono pertanto svolte in sole tre settimane audizioni dei rappresentanti di Federelettrica, Una pace, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, CGIL-FNLE, CISL-FLAEI, UIL-UILSP, UGL, CISAL, Cobas-energia, RDB-energia, FNDAL, Confartigianato, CNA, CASA, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confapi, Club distretti industriali, Electricité de France, Ferrovie dello Stato, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Conformemente alla prassi delle indagini conoscitive di natura istruttoria rispetto a provvedimenti legislativi, non si procederà alla predisposizione ed approvazione di un documento conclusivo. L'ampio e serrato lavoro svolto sarà ora di massima utilità alle Commissioni nel delicato compito di elaborare il parere di competenza sullo schema di decreto, ed inoltre costituirà un'alta testimonianza dell'attenzione con cui il Parlamento procede ad una delle scelte politiche ed istituzionali più rilevanti degli ultimi anni.

Ricorda che la X Commissione della Camera inizierà l'esame dello schema di decreto domani, alle 14,30, mentre la 10ª Commissione del Senato inizierà, sempre domani, alle 15,30.

Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Dopo un breve intervento di Enrico TESTA, presidente di ENEL Spa, svolge una relazione Franco TATO, amministratore delegato di ENEL Spa.

Intervengono per formulare domande ed osservazioni il senatore Leonardo CAPONI, *presidente della 10ª Commissione del Senato*, il deputato Ruggero RUGGERI (PD-U), i senatori Athos DE LUCA (verdi) e Loris Giuseppe MACONI (DS-U), i deputati Sergio FUMAGALLI (misto-SDI), Guido POSSA (FI), Giovanni SAONARA (PD-U), il senatore Gianni NIEDDU (DS-U), i deputati Edo ROSSI (misto-RC-PRO), Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U) e Mario BARRAL (LNIP).

Rispondono Enrico TESTA, presidente, e Franco TATO, amministratore delegato di ENEL Spa.

Nerio NESI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

350^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Amato e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0141^o)

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione, per l'esame dei presupposti costituzionali, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 1999, recante misure urgenti relative a enti locali ed enti pubblici. Propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di giovedì 28 gennaio alle ore 15, in sede consultiva, per l'esame del disegno di legge.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(288) *LA LOGGIA ed altri.* – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(290) *LA LOGGIA ed altri.* – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica

(1006) *PIERONI ed altri.* – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) *MILIO.* – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) *COSSIGA.* – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU.* – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) *FORCIERI ed altri.* – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) *PASSIGLI.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.* – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI.* – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) *LA LOGGIA ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) *PIERONI ed altri.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3636) *SPERONI.* – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale

(3688) *CÒ ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3689) *CÒ ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 gennaio.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente è stata avviata una discussione a seguito delle considerazioni svolte dal Ministro in merito al rapporto tra *referendum* abrogativo e riforma elettorale.

Il senatore FISICHELLA chiede al ministro Amato di riferire su eventuali fatti nuovi maturati dopo il suo ultimo intervento in Commissione.

Il ministro AMATO precisa che non vi sono elementi di novità rispetto alle questioni già trattate e alle considerazioni svolte in proposito. Conferma che la sentenza della Corte costituzionale per l'ammissibilità del *referendum* abrogativo, a suo parere prevedibile, accentua il vincolo giuridico, oltre quello politico, posto a una nuova legislazione in materia elettorale, dato che una nuova legge potrebbe essere suscettibile di *referendum*, per trasferimento del quesito, ove ritenuta non sufficiente, in sede giurisdizionale, rispetto all'iniziativa abrogativa. Nondimeno, il Parlamento dovrebbe rimuovere le ragioni che gli hanno finora impedito di legiferare in materia, in primo luogo con un chiarimento nell'ambito della maggioranza. Egli ricorda di aver già formulato un proprio giudizio di pieno apprezzamento, nel merito, sulla proposta ventilata dai deputati Tremonti e Urbani, rivolta a introdurre in Italia un sistema elettorale sul modello di quello tedesco. Ricorda anche di aver propugnato tale soluzione già dieci anni fa, ma continua a sostenere la radicale contraddizione tra quel sistema elettorale e la tendenza maggioritaria già introdotta nell'ordinamento e accentuata dal *referendum* abrogativo promosso in materia elettorale. Pertanto egli considera incompatibile quel sistema elettorale con l'esito prevedibile del *referendum* abrogativo, e pertanto con lo stesso quesito referendario, mentre ritiene senz'altro più vicina al quesito referendario l'ipotesi di soluzione elaborata nelle sue linee generali in una serie di incontri di maggioranza, aperta a integrazioni e correzioni, da verificare in sede parlamentare. In particolare, conviene con il senatore Passigli sull'opportunità di non determinare in modo netto la soglia percentuale per il secondo turno di votazioni, che potrebbe anche essere elevata rispetto a quella ipotizzata del 40 per cento. Nell'attuale fase dell'esame dei disegni di legge, egli ritiene di non poter aggiungere altri elementi a nome del Governo.

Il senatore PIERONI osserva che autorevoli esponenti della maggioranza considerano ormai inattuale la proposta rammentata dal ministro Amato, mentre il suo Gruppo continua a sostenerla, giudicandola soddisfacente nel merito e compatibile con il quesito referendario. D'altra parte, egli nota che il doppio turno di votazione, certo o eventuale, non attiene al contenuto del *referendum* abrogativo, diretto ad abolire il voto di lista per l'attribuzione di una quota di seggi in ragione proporzionale. Aggiunge che lo stesso *referendum* avrebbe effetti grotteschi nel recupero dei migliori perdenti, ammettendo la possibilità di una prevalenza in numero di seggi a favore della coalizione soccombente per numero di voti e nella competizione nei singoli collegi. Lo stesso risul-

tato abrogativo, inoltre, postula la possibilità che in un terzo dei collegi uninominali risultino eletti entrambi i contendenti maggiori, ciò che renderebbe anche piuttosto singolare la stessa natura della competizione. Ma il problema odierno è quello derivante da una critica aggressiva alla legittimazione del Parlamento nella sua funzione propria di legislazione in materia istituzionale ed elettorale. A suo parere, al riguardo non può essere affermata una equivalenza tra una legge approvata prima e una legge approvata dopo il *referendum* abrogativo, poiché o la nuova normativa è saldamente avviata prima del *referendum*, oppure la legge successiva al *referendum* avrebbe scarsa giustificazione dinanzi a una disciplina residua applicabile e sanzionata dagli elettori. Al di là di ogni polemica la questione investe dunque la ridefinizione del sistema di attribuzione di quel 25 per cento di seggi che costituiscono l'oggetto del *referendum* abrogativo: su questa specifica parte del sistema elettorale occorre incidere in modo chiaro e positivo, senza infingimenti, affermando ad esempio che la proposta già elaborata in sede informale dalla maggioranza che sostiene il Governo appare valida nel ridurre la quota proporzionale dal 25 al 10 per cento, pur conservando un voto di lista distinto dal voto per i collegi uninominali. Una limitata quota proporzionale, infatti, è compatibile a suo avviso con il *referendum* abrogativo ed è fondata sulla giusta necessità di assicurare una rappresentanza anche a quelle forze che non partecipano alle coalizioni e che hanno, a volte, un radicamento elettorale non trascurabile. L'esclusione assoluta di una rappresentanza per quelle forze sarebbe contraria anche alla tradizione democratica italiana.

Il senatore LISI dichiara di avere ricercato invano un testo scritto nel quale fosse riassunta o esposta la soluzione adombrata dal Ministro per le riforme istituzionali e discussa in riunioni di maggioranza. Chiede al Presidente della Commissione, pertanto, di chiarire quale sia la base di discussione sulla quale continuare a lavorare, in modo da uscire dalle astrazioni, fondate esclusivamente su desideri e speranze.

Il ministro AMATO osserva incidentalmente che il Governo non è il solo titolare dell'iniziativa legislativa.

Il senatore LISI precisa di non aver voluto rivolgere una critica al Governo, ma di aver inteso sollevare la questione della comprensibilità del lavoro della Commissione e della sua stessa concretezza.

Il relatore VILLONE ricorda di aver già anticipato che in esito alla discussione in corso sarebbero state definite le modalità di lavoro della Commissione in materia elettorale, ad esempio con la costituzione di un comitato ristretto. Ricorda, inoltre, che la discussione si svolge sulla base di ben 16 disegni di legge, già all'ordine del giorno.

Il senatore Roberto NAPOLI, rammentato che ogni parlamentare è titolare dell'iniziativa legislativa, rileva la difficoltà del Parlamento nel ricercare una soluzione per la questione elettorale, idonea ad assicurare

stabilità e governabilità, senza gli inconvenienti derivanti da uno strumento di risoluzione normativa così peculiare come il *referendum* abrogativo. D'altra parte, tra gli stessi promotori del *referendum* si sostiene l'inadeguatezza del risultato e si afferma la necessità di una nuova legge in materia elettorale: il Parlamento ha dunque la possibilità di legiferare, allo scopo di recepire nella sostanza il quesito referendario, e dispone anche del tempo sufficiente quanto meno per un'approvazione in prima lettura prima del *referendum*. Sarebbe questo, a suo avviso, un segnale positivo verso il paese, tale da riaffermare positivamente il ruolo del Parlamento. Un'ulteriore questione riguarda le incompatibilità per i deputati europei, questione discussa già da tempo alla Camera dei deputati e condizionata da indirizzi restrittivi assunti in sede comunitaria; in proposito ricorda che da alcuni esponenti autorevoli dell'opposizione viene un consenso esplicito all'introduzione di limiti di compatibilità tra la carica di parlamentare europeo e alcune cariche istituzionali in ambito nazionale: è una buona occasione per affermare un principio di coerenza europea senza opportunismi.

Il ministro AMATO precisa che presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati è stata avanzata recentemente la richiesta di trattare la questione, alla quale è seguita una vivace discussione tra forze di maggioranza. In proposito il Governo si ripromette di promuovere un incontro di maggioranza, al fine di chiarire l'orientamento da assumere.

Il senatore Roberto NAPOLI prosegue nel suo intervento affermando che vi sono più motivi validi per una soluzione positiva dei problemi riguardanti il sistema elettorale e le incompatibilità con l'ufficio di deputato europeo. Per il sistema elettorale, è comune l'esigenza di garantire maggioranze stabili, senza premiare i candidati perdenti.

Il senatore SALVI considera utile la costituzione di un comitato ristretto e ritiene che l'iniziativa referendaria spinge il Parlamento a legiferare, anche perché una buona parte dei promotori del *referendum* non considera l'abrogazione normativa come un punto d'arrivo, ma come uno stimolo per una nuova legge elettorale, migliore del risultato abrogativo. Ricorda, in proposito, che un disegno di legge di iniziativa popolare è stato promosso contestualmente al *referendum* abrogativo e in parte dagli stessi soggetti, proprio allo scopo di affermare l'integrazione tra le due iniziative. Aggiunge che quella proposta prevede il mantenimento di una quota proporzionale nel limite del 10 per cento dei seggi. Quanto alla nuova disciplina elettorale, essa sarà suscettibile di tutte le valutazioni politiche e giuridiche anche per la conformità al quesito referendario, ma ciò non inibisce affatto al Parlamento di legiferare su una materia sottoposta a *referendum* abrogativo. Altrimenti, si finirebbe con l'assecondare quella parte dei promotori del *referendum* che agita l'iniziativa di abrogazione come uno strumento anti-parlamentare.

Il senatore SCHIFANI esprime il suo consenso a una soluzione legislativa considerando l'inadeguatezza del risultato abrogativo, soprattutto

to allo scopo di assicurare la governabilità. Il *referendum*, dunque, va interpretato come un impulso al Parlamento e il metodo di lavoro più opportuno è senz'altro quello di procedere all'elaborazione di un testo in sede ristretta. Quanto alle incompatibilità con l'ufficio di deputato europeo, il Senato potrebbe intanto risolvere una parte consistente del problema inserendo nel disegno di legge sulle elezioni locali una norma di incompatibilità con le cariche di sindaco e di presidente della provincia. L'incompatibilità con la carica di parlamentare nazionale, infatti, è un problema meno rilevante, poiché i partiti hanno già largamente risolto la questione nell'ambito dei propri statuti.

Il senatore ANDREOLLI si dichiara favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, che abbia l'obiettivo di pervenire all'approvazione di una nuova legge prima del *referendum* abrogativo. D'altra parte, nelle motivazioni dei promotori dei *referendum* c'è proprio l'inerzia del Parlamento in materia elettorale, cosicché una nuova legge corrisponde coerentemente allo scopo di quella stessa iniziativa, purché sia conforme anche nel contenuto al quesito abrogativo. Ciò va tenuto presente anche nella considerazione che il *referendum* è uno strumento di per sé inidoneo a modificare una disciplina complessa come quella del sistema elettorale. A suo parere, un'approvazione celere da parte del Senato può costituire un'indicazione utile anche per la fissazione della data del *referendum*, che in tal caso dovrebbe essere collocata in un momento non troppo prossimo, in modo da consentire al Parlamento l'approvazione di una legge già concretamente avviata. Osserva, infine, che la legge è preferibile al *referendum* anche perché quest'ultimo si risolverebbe inevitabilmente in un giudizio sommario sulla classe politica.

Interviene quindi la senatrice FUMAGALLI CARULLI, dichiarandosi favorevole a procedere celermente nell'esame dei disegni di legge e a costituire quindi un comitato ristretto. Auspica poi che almeno un ramo del Parlamento possa approvare una disciplina in grado di superare le distorsioni contenute nel quesito referendario, prima dello svolgimento della consultazione. La sua parte politica non ha presentato una propria iniziativa, essendo già numerose le proposte iscritte all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore PASTORE, lamentato che ancora non si abbia modo di conoscere nella sua interezza la proposta attribuita al ministro Amato, rileva che l'iniziativa referendaria muove verso un sistema bipolare. Possono darsi, a seguito dell'eventuale approvazione, le problematiche denunciate da vari oratori, ma questa difficoltà è insita in parte in ogni sistema maggioritario.

I senatori SALVI e PASSIGLI fanno tuttavia notare che, per effetto della normativa derivante dall'eventuale approvazione del quesito referendario, potrebbe accadere che consegua il minor numero di seggi la coalizione riuscita vittoriosa nel maggior numero dei collegi, avendo riportato anche il maggior numero di voti.

Il senatore PASTORE, proseguendo il proprio intervento, si dice comunque favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, per quanto siano notorie le questioni politiche da affrontare.

Il senatore D'ONOFRIO esprime qualche nota di pessimismo circa le prospettive di una legge elettorale, approvata dalle Camere prima dello svolgimento del *referendum*. Manifestato il proprio assenso alla costituzione di un comitato ristretto, fa presente che l'attesa per la seduta odierna, andata delusa, era rivolta a possibili fatti nuovi che dovevano essere comunicati dal ministro Amato. In realtà la maggioranza è percorsa da visioni politiche in netta contrapposizione e tale situazione finisce per essere paralizzante anche per l'opposizione. Considerate queste circostanze, è preferibile quindi attendere serenamente lo svolgimento della consultazione referendaria.

Anche il senatore PINGGERA sostiene l'utilità di formare un comitato ristretto, essendo condivisibile l'esigenza di pervenire ad una nuova legge elettorale che salvaguardi le minoranze linguistiche. La normativa in vigore, non va dimenticato, e ancora più quella risultante dall'eventuale approvazione del quesito referendario, penalizza le minoranze. La sua preferenza va quindi ad un sistema elettorale ad impronta proporzionalistica, per quanto tale idea risulti difficilmente percorribile.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione infine conviene di rimettere il seguito dell'esame dei disegni di legge ad un comitato ristretto, formato in base alle designazioni che i Gruppi si incaricheranno di far pervenire. Viene altresì dato mandato al relatore a predisporre un documento di lavoro, recante anche ipotesi alternative.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per domani, giovedì 28 gennaio, alle ore 15, è integrato, in sede consultiva, per l'esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, del disegno di legge n. 3768, di conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

381ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2657, 2667, 2678, 3078, 3408 E 3516 IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI (A007 000, C02ª, 0115ª)

Su proposta del senatore CIRAMI, relatore sui disegni di legge n. 2657 e abbinati in materia di misure cautelari e, dopo interventi del senatore CENTARO e del presidente PINTO, la Commissione conviene di fissare per il prossimo 15 febbraio il termine entro il quale il Comitato ristretto, istituito nella seduta pomeridiana del 19 gennaio scorso, dovrà concludere i propri lavori.

IN SEDE DELIBERANTE

(3743) Deputati PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(77) SILIQUINI ed altri. – Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV

(186) SALVATO. – Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS

(2682) MANCONI. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza*

(Discussione congiunta e rinvio)

La Commissione conviene di procedere alla congiunzione della discussione dei disegni di legge in titolo.

Riferisce la senatrice SCOPELLITI la quale richiama innanzitutto l'attenzione sui dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulla base dei quali risultavano ristretti in istituti penitenziari, alla data del 31 dicembre 1997, 48.209 detenuti, di cui 1.832 sieropositivi – stima peraltro approssimata per difetto, ad avviso dell'associazione dei medici penitenziari –; di questi 1.832 detenuti sieropositivi, 756 non manifestavano sintomi di AIDS, 781 manifestavano alcuni sintomi di AIDS, 301 erano afflitti da malattie indicative dell'AIDS e 106 erano affetti da AIDS conclamata. Al 30 giugno 1998, il numero complessivo dei detenuti ristretti risultava aumentato a 50.278, mentre i detenuti sieropositivi erano diminuiti a 1740 ed erano invece aumentati a 128 i detenuti affetti da AIDS conclamata.

Nel suo rapporto al Governo italiano, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, dopo una visita agli istituti penitenziari italiani, afferma che «il sovraffollamento, l'igiene carente e la scarsità delle attività offerte ai detenuti rende assai arduo il compito di garantire un livello soddisfacente di cure sanitarie. Sottoporre i detenuti a tali condizioni di detenzione presenta un accresciuto rischio per la loro salute psichica e fisica». Questo rischio per un detenuto malato di AIDS o in condizioni gravi di salute, si trasforma nella certezza della morte.

Dopo aver richiamato i principi sanciti dagli articoli 27 e 32 della Costituzione, la relatrice ricorda come l'incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV sia stata introdotta nell'ordinamento italiano dal decreto-legge n. 139 del 1993 convertito con la legge n. 222 dello stesso anno. Successivamente la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 438 e 439 del 1995, è intervenuta sugli articoli 146 del codice penale e 286-*bis* del codice di procedura penale, eliminando i meccanismi automatici di scarcerazione originariamente previsti dal legislatore, anche sulla spinta emotiva dei fatti relativi alla cosiddetta «banda dell'AIDS» di Torino, resasi responsabile – secondo gli organi di informazione – di tutta una serie di rapine commesse da malati terminali di AIDS che avevano beneficiato della misura degli arresti domiciliari.

Le sentenze della Corte costituzionale non solo hanno implicato il venir meno della assoluta incompatibilità tra regime detentivo e infezione da AIDS, ma hanno anche lasciato eccessivi margini di discrezionalità all'autorità giudiziaria e determinato così una situazione che ha dato luogo a orientamenti giurisprudenziali diversi e a non giustificate disparità di trattamento. In questo contesto appare innegabile la necessità di un intervento legislativo in materia.

Con specifico riferimento al disegno di legge n. 3743, approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 12 gennaio, la relatrice osserva come l'articolo 1 di tale disegno di legge intenda modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale - relativo ai criteri di scelta delle misure cautelari, inserendovi i commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies*. Il nuovo comma *4-bis* stabilisce che il giudice non può disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti degli imputati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria. Il divieto della custodia cautelare in carcere ha come condizione l'obbligo di sottoporsi ad un programma di cura ed assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. Al riguardo, da un lato, deve evidenziarsi che la previsione dell'obbligatorietà della cura appare in contrasto con il principio della libertà di cura sancito dall'articolo 32 della Costituzione e, dall'altro, va sottolineata l'esigenza di prevedere un forte sviluppo dell'assistenza sanitaria domiciliare a favore dei malati di AIDS. Conclusivamente auspica che la previsione dell'obbligatorietà della cura venga soppressa e ritiene che ciò non comporterebbe un pregiudizio per le esigenze di sicurezza sociale, in quanto il disposto del successivo comma *4-quater* fornisce adeguate garanzie in materia.

Il comma *4-ter*, introdotto sempre dall'articolo 1 nell'articolo 275 del codice di procedura penale, stabilisce poi che, nei casi previsti dal comma *4-bis*, il giudice, quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso le strutture di cui al medesimo comma *4-bis* o presso una residenza collettiva o casa-alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 135 del 1990. Il successivo comma *4-quater* prevede che il giudice possa disporre l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, qualora il soggetto risulti imputato e sia sottoposto ad altra misura cautelare, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio. Il comma *4-quinquies* prevede che la misura della custodia cautelare in carcere possa altresì essere disposta nel caso di ripetute e ingiustificate osservanze del programma di cura. A questo proposito, osserva che, in quest'ultima ipotesi, sarebbe preferibile prospettare la possibilità del ricorso alla misura degli arresti domiciliari, invece che alla custodia cautelare in carcere, o addirittura eliminare completamente la previsione di cui al citato comma *4-quinquies*.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce l'articolo *47-quater* nella legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni. Tale disposizione disciplina l'ipotesi in cui l'ammalato di AIDS conclamata è detenuto in esecuzione di pena, a differenza dell'articolo 1 che disciplina i casi in cui si presenta il problema di applicare la misura cautelare della custodia nei confronti di tale ammalato.

Il comma 1 del nuovo articolo *47-quater* prevede che le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare possono essere applicate, anche oltre ai li-

miti di pena previsti dagli articoli 47 e 47-ter della citata legge n. 354, su istanza dell'interessato o del difensore, nei confronti di coloro che, affetti da AIDS conclamata, abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura ed assistenza presso i servizi o le strutture sanitarie autorizzate. Al riguardo, la relatrice osserva che sarebbe opportuno estendere tale disposizione anche alle persone che si trovano in condizioni di grave infermità fisica ai sensi dell'articolo 147 del codice penale. Nel successivo comma 2 vengono indicate la modalità per proporre l'istanza di cui al comma 1, mentre i commi 3 e 4 definiscono alcune modalità di esecuzione delle misure alternative in esame. Il comma 5 stabilisce che, qualora l'interessato abbia già usufruito di una misura alternativa alla detenzione revocatagli da almeno un anno, il giudice possa non applicare le misure alternative di cui al comma 1. Le stesse misure, ai sensi del comma 6, potranno essere revocate quando il soggetto, in relazione ai fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio, risulti imputato o sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale ovvero nel caso in cui non segua il programma di cura. Il comma 8, infine, prevede la possibilità di concedere i benefici previsti dal nuovo articolo 47-*quater* anche ai detenuti per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della citata legge n. 354 del 1975.

Da ultimo, l'articolo 3 del disegno di legge n. 3743 prevede che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, verranno definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria e saranno stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per i loro accertamenti.

Il disegno di legge n. 186, d'iniziativa della senatrice Salvato, ripropone sostanzialmente l'articolo 47-*quater* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3743, con la differenza di non prevedere però l'obbligo di sottoporsi alla cura al fine di accedere ai benefici delle misure alternative alla detenzione ivi considerata con l'estensione dello stesso regime previsto per i malati di AIDS anche a coloro che si trovano in gravi condizioni di grave infermità fisica ai sensi dell'articolo 147 del codice penale. La relatrice sottolinea come, a suo avviso, la formulazione dell'articolo 47-*quater* proposta con il disegno di legge n. 186 appaia preferibile rispetto a quella prevista nel disegno di legge 3743.

Il disegno di legge n. 2682, d'iniziativa del senatore Manconi, con l'articolo 1, incide sulla materia delle misure cautelari, estendendo la previsione della incompatibilità con la misura della custodia cautelare in carcere anche ai soggetti che si trovano in condizioni di grave infermità fisica ai sensi dell'articolo 147 del codice penale. L'articolo 2 riprende le disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 3743 con la differenza di prevedere, per il giudice, un vero e proprio obbligo di applicazione, anche in deroga ai limiti previsti dagli articoli 4-*bis*, 47 e 47-*ter*, delle misure alternative alla detenzione di cui agli stessi articoli 47 e 47-*ter*, oltre all'inclusione fra i soggetti che possono beneficiare di tale applicazione in deroga anche di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, n. 2 del codice penale.

Il disegno di legge n. 77 prende spunto proprio dai fatti di cronaca verificatisi a Torino ad opera della cosiddetta «banda dell'AIDS» e dall'allarme diffusosi nell'opinione pubblica rispetto alle ipotesi di scarcerazione di detenuti malati di AIDS. Il disegno di legge cerca di conciliare l'esigenza di evitare un'applicazione di pene che risulterebbero contrastanti con il senso di umanità e quella di fornire una risposta legislativa alle preoccupazioni dell'opinione pubblica. In questa prospettiva, l'articolo 2 del disegno di legge prevede, a differenza degli altri disegni di legge, anche la possibilità di un ritorno in carcere di chi oggi, nel rispetto delle norme vigenti, si trova in stato di libertà. Conclude auspicando che la Commissione esaurisca in tempi brevi l'*iter* dei disegni in titolo.

La Commissione, infine, su proposta della relatrice, conviene di assumere il disegno di legge n. 3743 come testo base per il prosieguo della discussione.

Si apre la discussione.

Il senatore PERUZZOTTI, dopo aver ricordato la genesi dell'introduzione dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale e della modifica dell'articolo 146 del codice penale, avuto riguardo ai detenuti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria, sottolinea che l'invalidazione degli automatismi, introdotti in tali disposizioni a seguito della legge n. 222 del 1993, operata dalla Corte costituzionale, ha messo in evidenza la difficoltà di realizzare concretamente un intervento in ambito carcerario veramente utile ai malati di AIDS, pur essendo tale intervento da condividere in linea di principio. Un altro aspetto da tenere in considerazione concerne la prevedibile reazione delle persone offese dai reati commessi da tali soggetti, reazioni connotate dalla naturale caratteristica della richiesta che la pena sia espiata. Altre considerazioni riguardano il dato costituito dal fatto che le molte fasce di popolazione detenuta – quelle stesse fasce che si vorrebbe liberare dalla detenzione – sono caratterizzate da una forte marginalità sociale e se sarà garantita solo la non detenibilità di quanti sono portatori di una grave malattia – come nel disegno di legge n. 186 – il lavoro legislativo svolto sarà incompleto e con un elevato rischio di reazioni contrarie da parte dell'opinione pubblica, nonchè con presumibili successivi interventi di modifica del legislatore, se non addirittura di sentenze di incostituzionalità. Occorre, invece, intervenire in una fase precedente, eliminando le cause che determinano l'insostenibile sovraffollamento delle carceri e gli effetti perniciosi che esso determina sulle condizioni di salute di questi soggetti, già gravemente compromesse; agire sull'attività di prevenzione, considerando che nelle carceri la situazione sanitaria in genere e l'attività di prevenzione in particolare risentono fortemente dei ritardi e dei condizionamenti che su questo terreno si verificano anche dall'esterno; agire con l'introduzione della obbligatorietà del *test* di sieropositività: risulta infatti che negli istituti penitenziari il risultato del *test* HIV viene comunicato al direttore nella quasi totalità dei casi, ma che solo nel 40 per cento

di questi vengono informati psicologo e psichiatra ed addirittura solo nel 30 per cento dei casi gli assistenti sociali. Altro versante su cui agire è il diritto alla libertà di scelta terapeutica perchè occorre garantire tale diritto del detenuto e la sua libertà di scegliere la terapia o il medico, anche quando tale scelta si rivolga a terapie non convenzionali.

Il senatore Peruzzotti segnala altresì la necessità di tutelare le fasce più deboli in particolare le donne e gli stranieri: per l'intervento sulle detenute con AIDS sarebbe bene predisporre uno spazio particolare. Per quanto riguarda lo straniero occorre stabilire una accurata sorveglianza epidemiologica e migliorare le condizioni nel caso di malattie ad alta infettività. Il senatore Peruzzotti conclude dichiarando di condividere il contenuto del disegno di legge n. 77, poichè esso corrisponde all'esigenza - da lui ampiamente condivisa - di ricercare soluzioni che incidano più sul piano del miglioramento delle condizioni di detenzione dei malati e del reinserimento di chi ha scontato la pena, che su quello della liberazione di massa: non bisogna infatti dimenticare che si ha comunque a che fare con soggetti che hanno infranto la legge, anche se ammalati, le pene vanno dunque applicate e non bisogna dimenticare, pur tenendo conto dei motivi umanitari, l'esigenza di difesa della collettività da chi delinque.

Il presidente PINTO, per una breve richiesta di chiarimenti al Governo, domanda dati più dettagliati per documentare l'affermazione, contenuta nella relazione introduttiva al disegno di legge n. 77, che più volte malati di AIDS rimessi in libertà sulla base dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale o dell'articolo 146, n. 3, del codice penale, siano tornati sistematicamente a delinquere, sicuri della propria immunità.

Il senatore GRECO osserva che i disegni di legge in esame si inseriscono nella logica delle sentenze pronunziate dalla Corte costituzionale. Tuttavia, ritiene che non si possa intervenire sulla materia se non si ha la certezza dell'esistenza e della capacità di funzionamento delle strutture idonee a custodire i malati affetti da AIDS. Non vorrebbe, infatti, che si riproponesse la carenza che ha dovuto purtroppo riscontrare per le analoghe strutture prefigurate per i tossicodipendenti dalla legge n. 309 del 1990. Senza contare, poi, che alcune delle scelte effettuate dal disegno di legge n. 3743, in particolare dall'articolo 2 il quale - tra l'altro - prevede la possibilità di applicare la misura della detenzione domiciliare, creano non pochi problemi e gravosi carichi alle famiglie di tali detenuti.

Il senatore CIRAMI intende fugare ogni possibilità di strumentalizzare la materia oggetto dei provvedimenti in titolo. Ritiene, infatti, che l'urgenza che si prospetta di dover intervenire, oltre a non essere confermata dalla non recente data di presentazione dei disegni di legge in discussione, è piuttosto un'emergenza di natura politica, creata dalla necessità di smaltire il sovraffollamento delle carceri e dalla preoccupazione di risolvere in maniera estemporanea il problema dei detenuti affetti

da AIDS e di quelli tossicodipendenti i quali certamente creano problemi gravissimi all'interno delle carceri. Dopo aver, poi, sottolineato che occorrerebbe altresì preoccuparsi di altri malati terminali altrettanto bisognosi di cura, conclude ribadendo l'esigenza di non dimenticare che occorre tutelare la collettività nei confronti di detenuti che si sono resi colpevoli di reati.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 27 GENNAIO 1999

173^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania**(R048 000, C03^a, 0005^o)

Il presidente MIGONE informa che è stata avanzata una proposta di indagine conoscitiva da parte di alcuni senatori – in particolare Squarcialupi e Gawronski – che richiama l'attenzione sull'attualità dell'impegno che l'Italia svolge in Albania e sui risvolti di politica estera e i riflessi di politica interna. Appare necessario focalizzare l'attenzione intorno ad un punto comune di riflessione, data la quantità di soggetti e la vastità dell'impegno; in questo ambito dovrà trovare altresì spazio l'apporto delle conoscenze di tutti i senatori impegnati nelle varie organizzazioni internazionali che svolgono la loro opera in Albania.

Il senatore GAWRONSKI, nell'illustrare la proposta, precisa che essa risponde all'esigenza di chiarire il ruolo svolto, lo scopo e il significato della presenza italiana in Albania: con questo strumento ritiene che si possano approfondire analisi e proposte per dare una maggior capacità di intervento all'azione italiana, analizzandone le difficoltà e facendo precedere il tutto da una chiara presa di posizione politica. Si tratterà di raccogliere testimonianze e opinioni di chi opera già sul terreno, partendo dall'Ambasciatore italiano, passando ai capi delle forze dell'ordine, ai coordinatori dei programmi, ai responsabili delle organizzazioni internazionali, all'organizzazione dei mezzi di comunicazione, per finire con sopralluoghi e audizioni di delegazioni multipartitiche di deputati albanesi.

La senatrice DE ZULUETA concorda sulla tempestività della proposta di indagine e suggerisce di integrare il programma con l'audizione

del rappresentante dell'OSCE in Albania, del capo della missione *Interforce* dottor De Simone e del rappresentante del Ministero di grazia e giustizia dottor Di Gennaro.

Il senatore VERTONE GRIMALDI concorda sull'iniziativa suggerendo di aggiungere audizioni dei questori delle province in cui si riversano i clandestini provenienti dall'Albania, per analizzare i contraccolpi della situazione albanese sull'ordine pubblico. Inoltre, sarebbe utile allargare la conoscenza alle posizioni europee e americane nei confronti del problema balcanico per cui sarebbe importante acquisire la testimonianza di altri ambasciatori e altresì quella dell'ambasciatore all'ONU Fulci.

Il senatore ANDREOTTI condivide certamente questa iniziativa, ritenendo che essa concorrerà a far chiarezza nella proliferazione piuttosto burocratica della presenza italiana in Albania, ma, temendo una dispersione dell'indagine, propone che essa sia seguita da un ristretto numero di membri della Commissione e che tutto si svolga nel modo più concentrato possibile. Propone di aggiungere un'audizione di rappresentanti delle diverse religioni praticate in Albania e suggerisce di non dimenticare l'importanza di un colloquio con l'ambasciatrice statunitense a Tirana.

Il senatore BOCO ritiene quanto mai importante e necessaria l'indagine proposta, ma ritiene che, per restringere i tempi e dare efficacia al lavoro della Commissione, sia più utile svolgere un sopralluogo di alcuni giorni nei quali si potranno incontrare tutte le personalità proposte dalle varie parti e ci si potrà rendere conto della situazione dei trafficanti di uomini a Valona e dei campi profughi a Scutari.

Il senatore BASINI ritiene che l'indagine proposta possa essere utile se la Commissione mostrerà di avere idee chiare sul suo oggetto e sui suoi scopi: occorre anzitutto capire se è possibile ricostruire gli apparati pubblici albanesi - e in particolare la polizia e le forze armate - e quale grado di connivenza vi sia tra il governo di Tirana e la malavita locale. Ciò sarà senz'altro più utile di proposte impraticabili o addirittura inopportune, come quella di attaccare le imbarcazioni degli scafisti o quella di mandare truppe italiane in Albania, dove farebbero da bersaglio senza che sia loro concesso di difendersi.

Inoltre una migliore conoscenza della situazione potrà poi servire all'intero Parlamento anche per adottare opportune misure di politica interna, come ad esempio una legge sulla cittadinanza che impedisca a chi è entrato clandestinamente in Italia di poter divenire in seguito cittadino, nonchè una modifica al codice penale che equipari il traffico dei clandestini alla tratta di schiavi.

Il senatore PIANETTA rileva che, in una situazione in cui sia il Governo italiano che quello albanese si dichiarano scontenti della collaborazione fin qui avvenuta, è assai importante che il Parlamento verifi-

chi la validità degli interventi finora effettuati. Peraltro l'indagine conoscitiva sarà veramente utile solo se potrà essere conclusa in tempi molto brevi, ricorrendo se necessario ai sopralluoghi proposti dagli oratori intervenuti in precedenza.

Il senatore TABLADINI concorda con il senatore Boco circa l'importanza di una visita in Albania e rileva che l'utilità delle audizioni dipenderà soprattutto dalla possibilità che militari e diplomatici possano parlare al di fuori di ogni ufficialità. Per quanto riguarda poi i recenti avvenimenti, osserva che al banditismo degli scafisti si deve rispondere cambiando le regole di ingaggio dei militari italiani, i quali devono essere in grado di respingere qualsiasi attacco. Peraltro lo sfortunato incidente navale nel Canale di Otranto condiziona gravemente le forze armate e lo stesso Governo, che da allora assistono inerti allo strapotere degli scafisti.

Quanto al traffico dei clandestini, si tratta di una conseguenza prevedibile e prevista dalla nuova legge sull'immigrazione, la cui impostazione risente di una matrice ideologica che ne impedisce un buon funzionamento. A tal riguardo ricorda di aver proposto un sistema sostanzialmente analogo a quello in vigore in Francia, che non può certo dirsi razzista o forcaiolo, ma cerca solo di garantire un livello minimo di legalità e di rigore.

Il senatore CORRAO propone anzitutto di acquisire la più ampia documentazione possibile sugli interventi finora effettuati dal Governo italiano, concentrando l'attenzione sull'applicazione concreta delle decisioni ben note al Parlamento. Ricorda poi che l'Italia presta la sua collaborazione all'Albania anche nel settore della giustizia e in quello scolastico, che non rientrano in una logica di emergenza ma sono ugualmente importanti per il futuro di quel paese. Infine ritiene utile che si approfondisca anche la presenza economica di molti imprenditori italiani che hanno investito capitali e *know how* in territorio albanese.

La senatrice DE ZULUETA segnala il rischio di duplicare indagini già svolte da altri organi parlamentari: in seno alla Commissione antimafia, ad esempio, vi è un comitato che nel prossimo mese dovrebbe concludere l'indagine sulla criminalità albanese. Propone pertanto di limitare l'indagine conoscitiva agli aspetti di politica estera e di cooperazione allo sviluppo.

Il senatore SERVELLO non considera utile rivolgere un invito a una delegazione parlamentare albanese, essendo certamente preferibile che una delegazione della Commissione si rechi a Tirana, dove potrebbe incontrare anche le autorità governative, oltre che i membri del Parlamento.

A tal riguardo, il senatore TABLADINI manifesta perplessità circa una visita ufficiale, che sarebbe inevitabilmente gestita dalle

autorità albanesi, mentre assai più utile sarebbe un sopralluogo liberamente gestito dalla Commissione.

Il presidente MIGONE ritiene che le esigenze prospettate dai senatori Servello e Tabladini possano essere contemperate, senza correre il rischio di delegittimare le autorità albanesi. Si dichiara favorevole al programma illustrato dal senatore Gawronski, con le integrazioni suggerite dai colleghi successivamente intervenuti, e osserva che una visita a Tirana potrebbe anche offrire l'opportunità di incontri con ambasciatori di paesi alleati. Infine segnala l'opportunità di prevedere l'audizione del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e del direttore generale degli affari politici della Farnesina.

Il senatore GAWRONSKI dichiara di condividere i suggerimenti avanzati in tutti gli interventi e, di conseguenza, integra in tal senso la proposta di indagine precedentemente illustrata. Quanto poi alle modalità dell'indagine, osserva che nella visita a Tirana si dovrebbero svolgere gli incontri con i soggetti che non è possibile convocare in Senato per un'audizione.

La Commissione concorda all'unanimità di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consenso a un'indagine conoscitiva con l'oggetto e il programma indicati dal senatore Gawronski.

IN SEDE REFERENTE

(2969-B) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore D'URSO, sottolineato che il trattato in esame è stato fatto circa cinque anni or sono, sollecita la Commissione ad accogliere le poche ma opportune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. All'articolo 3 si precisa che il Governo è delegato a emanare un decreto legislativo per adeguare la legislazione interna alle prescrizioni del trattato; l'articolo 4, che rinnova la delega non esercitata nel 1996 per l'applicazione del Protocollo relativo all'Intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, è stato modificato nel senso di fissare come termine per la delega 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

142ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SULLA RECENTE TRAGEDIA NEI CIELI DI GRAN BRETAGNA*
(A003 000, C04ª, 0009ª)

Il senatore PALOMBO rievoca la scomparsa del sottotenente-pilota Matteo di Carlo che, con sacrificio della sua persona, ha evitato, dopo una collisione con un aereo da turismo, di far cadere il Tornado dell'Aeronautica Militare su una scuola. Ricorda con commozione le parole lusinghiere apparse sulla stampa, specie di quella inglese, per sottolineare l'eroismo del pilota.

Il sottosegretario BRUTTI si associa a nome del governo.

I senatori LORETO e FORCIERI concordano nel valutare come eroico il gesto del pilota dell'Aeronautica Militare.

Il senatore MANCA sottolinea il carattere costante dei rischi insiti nell'attività addestrativa dei piloti dell'Aeronautica Militare e invita i colleghi, nel commemorare l'eroico ufficiale, a tener conto di tali rischi nel corso dell'esame dei provvedimenti relativi a quella Forza armata.

IN SEDE REFERENTE

(3495) Deputati SPINI ed altri: Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, approvato dalla Camera dei deputati

– e della **petizione n. 311** ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Riferisce sommariamente il relatore FORCIERI, evidenziando l'importanza del provvedimento e l'opportunità di restringere in parte i limi-

ti temporali di cui all'emananda delega. Propone, pertanto, l'istituzione di un Comitato ristretto per effettuare rapidamente nelle prossime settimane alcuni incontri informali con i soggetti interessati e al fine di eventualmente migliorare il testo articolato.

Il senatore MANCA sottolinea l'urgenza del provvedimento, trasmesso la scorsa estate dalla Camera dei deputati. Dichiarò comunque di condividere la proposta d'istituire un Comitato ristretto e preannuncia l'iniziativa di tutelare le ragazze danneggiate dai ritardi del legislatore con un'attenta normativa transitoria.

Il senatore DOLAZZA paventa che la proposta di incontri con i soggetti coinvolti nasconda intendimenti sottilmente elettoralistici. Reputa preferibile esaminare con serietà, e nel corso della discussione in Commissione, i problemi all'interno del testo articolato in esame.

Il senatore PORCARI sottopone all'attenzione del governo se non sia preferibile tener conto delle differenze tra uomo e donna nelle modalità operative d'impiego. Con riferimento alla proposta del relatore si dichiara a titolo personale contrario ad ogni iniziativa ritardatrice.

Il senatore PALOMBO non si dichiara aprioristicamente contrario alla proposta del relatore, ma subordina il suo assenso ad un numero ristretto di soggetti da incontrare informalmente.

Il senatore UCCHIELLI preannuncia il suo voto favorevole alla proposta di istituire il Comitato ristretto.

Il senatore GUBERT esprime un'opinione molto perplessa verso il testo in esame, ma rende noto un avviso favorevole alla proposta del relatore.

Il senatore DE SANTIS fa presente che di fronte a questo storico evento il Parlamento non deve perdere l'occasione di riflettere approfonditamente e deve al contempo evitare di farsi svuotare dal governo – tramite una delega troppo ampia – di ogni potere di incidere. Si dichiara favorevole al Comitato ristretto ma a condizione che si lavori con scrupolo e serietà.

Il senatore DE GUIDI reputa opportuno coniugare l'emananda legge con i contenuti del Nuovo Modello di Difesa. Si dichiara favorevole alla proposta di istituire il Comitato ristretto.

Il sottosegretario BRUTTI esprime un'opinione favorevole al testo in esame e teme che ogni ritardo potrebbe danneggiare la soluzione del problema in esame. Difende lo strumento della delega, che reputa inevitabile da un punto di vista tecnico.

Il relatore FORCIERI fa presente di non aver assolutamente proposto alcuna dilazione tantomeno pretestuosa, mentre la sua proposta risponde all'esigenza di un metodo di lavoro proficuo.

Il Presidente AGOSTINI pone in votazione la proposta del relatore, che è approvata a maggioranza.

Su sollecitazione del Presidente AGOSTINI i responsabili dei Gruppi designano i rispettivi rappresentanti. Pertanto, del Comitato ristretto faranno parte i senatori Agnelli e Del Turco per il Gruppo Misto, il senatore De Santis per il Gruppo del Centro Cristiano Democratico, il senatore Dolazza per il Gruppo Lega Nord – Per la Padania Indipendente, la senatrice Fumagalli Carulli per il Gruppo Rinnovamento Italiani Indipendenti, il senatore Gubert per il Gruppo Unione Democratica per la Repubblica, il senatore Manca per il Gruppo Forza Italia, il senatore Palombo per il Gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore Petrucci per il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, il senatore Robol per il Gruppo del Partito Popolare Italiano e il senatore Semenzato per il Gruppo Verdi-l'Ulivo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

213^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante norme in materia di riscossione mediante ruolo (n. 380)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Esame e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

(R139 b00, C06^a, 0023^o)

Riferisce alla Commissione il senatore STANISCIA, il quale ricorda che la legge 28 settembre 1998, n. 337 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i Commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione. Senza ripercorrere l'ampio dibattito svoltosi nel corso dell'esame del disegno di legge delega, egli concorda sulla esigenza, allora più volte ribadita, di rivedere il sistema della riscossione delle entrate, stante la riconosciuta inadeguatezza delle attuali procedure ai fini di un incasso rapido ed integrale delle somme erariali. Durante l'esame del citato disegno di legge-delega, emersero, però, anche alcune importanti questioni riferite, in particolare, al contenuto dei principi di delega recati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1: si trattava, cioè, di esplicitare la portata dell'affidamento ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, avendo presente l'esigenza di non ledere l'autonomia degli enti locali e di approfondire le conseguenze dell'affidamento della riscossione mediante ruolo anche delle entrate di carattere previdenziale.

In quell'occasione, l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, indussero

il Governo a porre la questione di fiducia, cosa che impedi di porre in votazione ed approvare un ordine del giorno – già positivamente valutato dalla Commissione – sul quale aveva espresso parere favorevole lo stesso Ministro Visco. In tale ordine del giorno, le perplessità ed i dubbi sulle disposizioni recate dalle lettere a) e b) si traducevano nella sollecitazione al Governo a tener conto, tra l'altro, della esigenza di garantire adeguatamente il debitore di contributi previdenziali, in modo da salvaguardare le prerogative dell'INPS rispetto alla scelta della forma più adeguata di pagamento delle somme dovute (rateizzazione o sospensione).

Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, il relatore fa presente che esso attua solo una parte della delega, rinviando alla predisposizione di un altro decreto delegato la revisione della disciplina recata dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativamente all'organizzazione dei servizi di riscossione. Il provvedimento in esame si divide in tre capi, il primo recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il secondo recante disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo ed il terzo recante disposizioni transitorie e finali. In particolare, nel capo II si stabilisce che la riscossione mediante ruolo dovrà riguardare tutte le entrate dello Stato, degli enti pubblici, anche previdenziali, che non sono volontariamente versate dai contribuenti.

Per quanto riguarda l'esercizio della delega, va tenuto presente che la relazione governativa sullo schema di decreto specifica che il provvedimento si riferisce esclusivamente alle lettere f), g), h) ed i) del comma 1 dell'articolo 1, mentre invece appare chiaro che gli articoli 17 e 24 discendono direttamente dalla previsione dei principi contenuti nelle lettere a) e b). Passando in rassegna i principi della delega più rilevanti, egli sottolinea in particolare la revisione delle specie dei ruoli e la semplificazione della procedura di formazione degli stessi, la previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, lo snellimento e la razionalizzazione delle procedure di esecuzione. In attuazione di tali principi, il complesso delle disposizioni recate dallo schema di decreto prevede quindi una semplificazione delle tipologie dei ruoli ed una riduzione del numero degli stessi, realizzando il criterio di semplificazione delle procedure. Egli sottolinea però che la esigenza di razionalizzazione delle procedure coattive deve comunque accompagnarsi con quella di offrire le massime garanzie al debitore, anche in termini di rateizzazione delle somme da versare.

L'oratore segnala inoltre le disposizioni che introducono nuove modalità di pagamento e nuove forme per l'espropriazione dei beni mobiliari ed immobiliari del debitore. Di particolare interesse risultano le disposizioni che fissano importi minimi al di sotto dei quali non si procede all'emissione del ruolo e importi minimi per i quali non si procede alla espropriazione. Vengono inoltre fissate con chiarezza la disciplina relativa alla formazione del ruolo, alla notifica, all'avviso di pagamento avendo di mira la maggiore speditezza dell'intera procedura. Per quanto riguarda, invece, i criteri di stima dei beni da sottoporre a vendita, egli rileva l'esigenza di ridurre al minimo l'intervento discrezionale, insistendo sulla necessità di affidarsi a criteri oggettivi ed automatici.

In relazione ai contenuti dell'articolo 17 dello schema di decreto, che fissa la tipologia di entrate riscosse mediante ruolo, egli sottolinea che tale articolo attua i principi fissati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge-delega. Non appare chiara l'esclusione degli enti pubblici economici dal novero dei soggetti che possono affidare la riscossione mediante ruolo ai concessionari, così come andrebbe meglio specificata la natura facoltativa dell'affidamento della riscossione ai concessionari da parte degli enti locali.

Per ciò che concerne i crediti previdenziali, egli ricorda la sollecitazione, da più parti espressa in sede di esame della legge-delega, che il ricorso all'emissione del ruolo fosse considerato uno strumento straordinario, da utilizzare da parte del concessionario, dopo che l'INPS avesse esperito tutte le strade alternative per recuperare i crediti. Lo schema di decreto in esame, invece, pone come regola generale il ricorso alla riscossione mediante ruolo, facendo passare quindi in secondo piano l'esigenza prospettata in sede parlamentare.

Per quanto riguarda la disciplina dell'espropriazione, egli fa presente che le procedure di vendita dei beni dovrebbero essere improntate alla massima pubblicizzazione e trasparenza, soprattutto in riferimento alla determinazione del prezzo base dei beni da sottoporre a vendita.

Dopo aver ricordato che la riforma del sistema della riscossione è indirettamente collegata con la cartolarizzazione dei crediti INPS, già prevista dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, egli esprime apprezzamento per la tecnica legislativa utilizzata per introdurre, tra l'altro, modifiche relative al Codice di procedura civile. A tal proposito, egli sottolinea l'opportunità che sulle parti di competenza possa esprimersi anche la Commissione giustizia.

Per quanto riguarda l'espressione del parere, egli si riserva di presentare un parere favorevole con la indicazione di esplicite modifiche allo schema di decreto, dopo la conclusione della discussione generale.

Conclude, sostenendo l'opportunità di svolgere l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi (ASCOTRIBUTI).

Si apre il dibattito.

Il senatore COSTA ritiene che le attuali procedure per la determinazione dei prezzi dei beni da sottoporre a vendita assicurino adeguate garanzie nei confronti del debitore, e che, del resto, bisogna tenere presenti soprattutto le esigenze di snellimento delle procedure.

Concorda sull'opportunità di ascoltare i rappresentanti dell'Ascotributi.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore MONTAGNA, interviene il senatore BONAVITA, il quale ricorda i termini della discussione svolta, sia in Commissione che in Assemblea, sul disegno di legge delega, soprattutto in relazione alla riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali. Egli ribadisce la preoccupazione che la riforma introdotta con la legge delega possa negativamente influire sulle imprese, soprattutto di piccole dimensioni. Auspica quindi una valutazione approfondita dello schema di decreto, affinché sia verificata la corrispondenza

tra il provvedimento in esame e i contenuti della legge-delega, anche con riferimento alle posizioni assunte in sede parlamentare nel corso dell'esame del disegno di legge delega.

A giudizio del senatore D'ALÌ, l'esame dello schema di decreto non può essere disgiunto dalla rinnovata critica al ricorso allo strumento della delega legislativa come unico canale di produzione legislativa. Egli ricorda, inoltre, che la votazione sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge delega, nella sostanza, impedì l'approfondimento di alcune tematiche sulle quali convergevano tutte le forze politiche. In particolare, suscitava perplessità il ricorso generalizzato all'emissione del ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, in relazione alle esigenze soprattutto dei piccoli imprenditori. Tali preoccupazioni non sembrano essere state fugate dall'attuazione della delega.

Concorda, infine, sulla opportunità che anche la Commissione giustizia possa esprimere le proprie osservazioni sulle parti di competenza.

Il Presidente ANGIUS, preso atto dell'orientamento emerso, assicura che chiederà al Presidente del Senato di valutare l'opportunità che la Commissione giustizia esprima le proprie osservazioni sul provvedimento.

Per quanto riguarda, invece, l'audizione dei rappresentanti dell'Ascotributi, propone alla Commissione di costituire un comitato ristretto per consentire lo svolgimento, già nella giornata di domani, di tale audizione.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di costituire un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE invita quindi i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti nel comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS avverte che le sedute, già convocate per domani, giovedì 28 gennaio, alle ore 9 e alle ore 15, non avranno più luogo.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO SULLA RISCOSSIONE

(A007 000, C06^a, 0042^a)

Il Presidente ANGIUS comunica che il comitato ristretto in titolo è convocato domani, giovedì 28 gennaio, alle ore 9, per l'audizione dei rappresentanti dell'Ascotributi.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

266^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (n. 378)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C07^a, 0041°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la senatrice Pagano ha svolto la relazione introduttiva. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BRIGNONE, dopo aver sottolineato l'importanza che la Commissione esprima un parere non rituale ma articolato ed approfondito sullo schema di regolamento in titolo, si sofferma anzitutto sull'*iter* di formazione dello schema stesso (opportunamente sottoposto ad un'ampia consultazione) e sui pareri su di esso già resi dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, nonché dal Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il parere del CNPI, esso si è incentrato soprattutto sugli aspetti tecnici connessi alla configurazione delle figure professionali, alle funzioni degli organi collegiali e al coordinamento con la legislazione attuale. Gli enti locali hanno invece espresso la loro posizione da protagonisti dell'offerta formativa ed educativa sotto numerosi profili, quali ad esempio la riorganizzazione e razionalizzazione della rete scolastica e l'edilizia scolastica. Il Consiglio di Stato si è infine preoccupato di garantire l'uniformità dell'offerta educativa su tutto il territorio nazionale,

scongiurando l'insorgenza di scompensi. Non può infatti essere dimenticato il fatto che l'autonomia si è basata finora su dati meramente numerici e solo ora, con lo schema di regolamento in esame, si sostanzia di contenuti che possono diventare per talune istituzioni scolastiche motivo di eccellenza ma, per altre, motivo di emarginazione.

Tutto ciò premesso, il senatore Brignone rimarca la difficoltà di coordinare in una visione unitaria il lavoro svolto da tutti questi soggetti, l'apporto dei quali – benchè individualmente sicuramente valido – rischia di risultare settoriale e di far perdere di vista l'obiettivo finale rappresentato dall'autonomia delle singole scuole e dalla formazione del relativo protagonista: lo studente. È ad esempio quanto meno discutibile la visione del CNPI secondo cui una diffusa e condivisa cultura dei risultati dovrebbe sostituire quella degli adempimenti e dei vincoli burocratici: essa non chiarisce infatti adeguatamente che cosa si intenda per «risultati», lasciando ampi margini di dubbio. Anche il suggerimento del Consiglio di Stato di affidare alla libera circolazione delle idee e delle esperienze il compito di evitare pericolosi fenomeni competitivi fra le scuole non appare del tutto idoneo allo scopo. Infine, risulta ancora una volta deprecabile la scarsa considerazione dedicata ai docenti, che pure rappresentano gli imprescindibili strumenti del processo autonomistico.

Il senatore Brignone svolge quindi analitiche considerazioni sull'articolo. Con riferimento all'articolo 1, rileva che il comma 2 – introdotto su suggerimento del CNPI – appare condivisibile nella sostanza, ma non si coordina con il precedente comma 1 e necessita quindi una riscrittura.

Per quanto riguarda l'articolo 2, dichiara di non condividere la sostituzione – anch'essa suggerita dal CNPI – della locuzione «attività formative» con l'altra «esperienze formative», con riferimento alla scuola dell'infanzia; a suo giudizio, la scuola dell'infanzia si caratterizza infatti tanto per attività quanto per esperienze formative ed è pertanto auspicabile una compresenza dei due termini.

Sull'articolo 3, lamenta una carenza di coordinamento rispetto alla riforma degli organi collegiali e al riordino dei cicli formativi, attualmente all'esame della Camera dei deputati, carenza già rilevata in occasione della discussione del disegno di legge recante innalzamento dell'obbligo scolastico. Egli ricorda poi che lo schema di regolamento dispone altrove che il collegio dei docenti elabori il piano dell'offerta formativa sugli indirizzi espressi dal consiglio di istituto e giudica pertanto superfluo ripeterlo in sede di articolo 3. Per quanto riguarda in particolare il comma 2, egli nega che il piano dell'offerta formativa debba riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, pena un asservimento della scuola alle esigenze specifiche del territorio, ma ritiene che esso possa, tutto al più, riconoscerle. Sempre con riferimento al comma 2, osserva poi che il piano dell'offerta formativa non dovrebbe comprendere, ma eventualmente rispettare, le diverse opzioni metodologiche, onde evitare il paradosso di dover necessariamente considerare anche opzioni non condivisibili. Conviene invece che esso debba valorizzare le corrispondenti professionalità. Egli rileva poi che, in attesa della riforma degli organi collegiali in esame alla Camera,

non è ancora definito il nuovo rapporto di funzioni fra consiglio di istituto e collegio di docenti. Resta comunque fermo che nella elaborazione del piano, prefigurata dal comma 3, debba restare prevalente la funzione del collegio dei docenti, dal momento che i compiti del consiglio di istituto non potranno che restare eminentemente amministrativi.

Passando all'articolo 4, egli osserva che la libertà di scelta educativa delle famiglie dovrebbe estrinsecarsi essenzialmente nella scelta della istituzione scolastica, ma non interferire nell'individuazione degli specifici percorsi formativi delle scuole. Già peraltro le famiglie partecipano all'elaborazione del piano dell'offerta formativa ai sensi del comma 3 dell'articolo 3: appare pertanto superfluo il riferimento contenuto nel comma 1 dell'articolo 4. Tutto il comma 1 è d'altronde ridondante e tale da trovare migliore collocazione in sede di articolo 1. Quanto al comma 2, egli ritiene poi inopportuno che le scuole regolino i tempi dell'insegnamento sulla base dei ritmi di apprendimento degli alunni. Meglio sarebbe allora individualizzare l'azione didattica, come già previsto alla lettera c), al fine di non mortificare i diversi ritmi di apprendimento. Né è condivisibile la struttura successiva del suddetto comma 2, che reca una elencazione di forme di flessibilità, resa solo eventuale dalla presenza della locuzione «tra l'altro». Egli propone pertanto di sostituire la suddetta locuzione con l'altra, più incisiva, di «soprattutto». Quanto poi alla specifica elencazione, egli paventa che la lettera d) determini un ritorno alle pluriclassi e suggerisce, quanto alla lettera e), di invertire l'ordine fra «ambiti» e «aree» disciplinari, atteso che le aree disciplinari sono certe e riconosciute dai progetti, mentre gli ambiti disciplinari rappresentano un riferimento assai più generico. Anche al comma 4, egli suggerisce una inversione fra le iniziative di «recupero» e quelle di «sostegno», osservando comunque che esse diventerebbero in tal modo obbligatorie e pertanto difficilmente compatibili con il processo autonomistico. Il comma 4, prosegue il senatore Brignone, reca poi una curiosa disposizione secondo cui le istituzioni scolastiche individuano non solo le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, ma anche i criteri per la valutazione periodica dei risultati da loro stesse conseguiti. Ciò appare assai discutibile, essendo il compito di valutazione preferibilmente da attribuirsi ad un organo terzo. Egli prende infine atto del suggerimento avanzato dal CNPI di ribadire la vigenza del valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento: giudica peraltro inadeguata la collocazione di tale affermazione al comma 7 dell'articolo 4, che riguarda tutt'altra materia ed in particolare il riconoscimento reciproco dei crediti fra diversi sistemi formativi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, egli ritiene che la libertà progettuale di cui al comma 1 non debba essere fine a se stessa, ma funzionale all'offerta formativa e ai suoi obiettivi. Analogamente, anche i processi innovativi debbono essere finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa. Egli lamenta inoltre che il comma 3 non tenga adeguatamente conto dei docenti di più scuole.

Con riferimento all'articolo 6, egli stigmatizza la scarsa chiarezza dei rapporti di scambio fra le istituzioni scolastiche, singolarmente considerate o tra loro associate. Come è già evidenziato all'articolo 4, com-

ma 2, egli ritiene poi che l'elencazione delle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo recate dal comma 1 sia sminuita dalla presenza della locuzione «tra l'altro» che, in questo caso, suggerisce di sostituire con l'altra «prioritariamente». Quanto alla specifica elencazione, egli ritiene inopportuno che le scuole curino la ricerca valutativa di cui alla lettera a), suggerendo che esse si dedichino tutt'al più alla sperimentazione della ricerca svolta da altri soggetti; egli propone poi di sopprimere il riferimento alla formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), ritenendo che tale compito spetti non tanto alla scuola quanto all'università; giudica infine indispensabile prevedere che l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e fra i diversi sistemi formativi avvenga d'intesa con gli enti locali, stante il riferimento alla formazione professionale.

Passando all'articolo 7, relativo alle reti di scuole, egli suggerisce di chiarirne la formulazione, per certi versi oscura. In particolare, al comma 4 si fa riferimento all'organo responsabile della gestione del progetto, ma non è mai specificata la procedura di individuazione dell'organo stesso.

Dopo aver brevemente accennato all'esigenza di quantificare la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole, di cui al comma 3 dell'articolo 8, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il senatore Brignone conclude il proprio intervento riservandosi di trasmettere alla relatrice e ai commissari che fossero interessati le proprie considerazioni sui restanti articoli dello schema di regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 27 GENNAIO 1999

255ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BESSO CORDERO

indi del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dei trasporti e della navigazione Treu.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C08ª, 0032º)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte del senatore Lo Curzio è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di rilancio del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, nell'ambito dell'attuazione del piano di impresa 1997-2000, con particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione del servizio e agli obiettivi strategici: seguito dell'audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione sulle linee guida del piano di impresa delle ferrovie dello Stato S.p.A.

(R048 000, C08ª, 0004º)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Nel prosieguo del dibattito, interviene il senatore SARTO, il quale osserva che il documento in esame è apprezzabile perché segna un momento di ripresa, da parte del Governo, di quella funzione di indirizzo dell'azienda ferroviaria, di cui veramente si avvertiva l'esigenza. Ciononostante, le Ferrovie dello Stato S.p.A. versano ancora in uno stato di crisi profonda e questo fa pensare che l'impresa di riorganizzare l'azienda su nuove basi si presenti davvero difficile. Proprio in tema di riorganizzazione, pochi passi in avanti sono stati sin qui fatti: si sono rivisti alcuni contratti, si è fatta una valutazione del pregresso, ma il grande tema della riorganizzazione del personale è stato rinviato. Il documento in esame ha peraltro il pregio di richiedere espressamente ai vertici dell'azienda la predisposizione di un piano per il personale e sotto tale profilo il Consiglio di amministrazione deve essere adeguatamente responsabilizzato. Vi è poi molto da fare sulla strada del miglioramento della qualità del servizio, in particolare per ciò che attiene ad un più agevole accesso alla biglietteria e ad un più efficiente rapporto con i passeggeri. In merito agli investimenti per infrastrutture, si registra un apprezzabile sforzo economico da parte del Governo, ma sarà ora necessario vigilare affinché gli stanziamenti siano spesi velocemente ed in modo oculato, tenendo anche conto del Piano generale dei trasporti che si sta per delineare.

Il senatore FALOMI chiede al Ministro quale sia il rapporto tra il Piano d'impresa annunciato nel documento in esame e quello precedente: non è chiaro infatti quali elementi giustificano la necessità di redigere un nuovo Piano d'impresa. Chiede altresì lo stato del processo di trasferimento alle regioni delle competenze in materia di trasporto locale ed in particolare a che punto sia la ripartizione delle risorse ed i criteri in base ai quali essa verrà effettuata.

Il senatore VERALDI, premesso che occorre evitare in questa materia come in altre contrapposizioni di tipo localistico, non può esimersi dal sottolineare come l'esigenza di allineamento con l'Europa imponga di riequilibrare lo sviluppo sul territorio nazionale, elevando il Mezzogiorno ai livelli del Nord del Paese. Sotto tale profilo un rilancio del sistema ferroviario nel Sud non può che essere un punto qualificante della politica nazionale, tale da aiutare una effettiva unificazione del Paese. In particolare, auspica che in futuro possa essere ripreso con convinzione il progetto relativo al ponte sullo stretto di Messina nonché quello della estensione dell'Alta velocità alle regioni meridionali.

Il senatore BALDINI lamenta l'eccessiva genericità del documento illustrato dal Ministro: le affermazioni in esso contenute potrebbero essere adattabili alla situazione di qualunque ente pubblico in crisi. In particolare, non viene affrontato il merito dei problemi e non viene indicato il modo per dare contenuto ai programmi. Inoltre, se il Ministero ha sentito l'esigenza di affrontare i problemi di sviluppo strutturale dell'azienda in modo così radicale, è evidente che è implicito un giudizio totalmente negativo sul comportamento dei vertici societari. A que-

sto punto, la sua parte politica non può non chiedere al Governo maggiore concretezza, ad iniziare da un rapido cambio dei vertici aziendali.

Interviene quindi il senatore RAGNO che ricorda come, da tempo, la sua parte politica solleciti il Governo affinché nel settore del trasporto ferroviario si giunga a quella svolta qualitativa nella gestione del servizio che sola può innalzare il livello di efficienza del settore. Va tuttavia sottolineato come fino a questo momento vi sia stata una scarsa volontà politica di raggiungere questo obiettivo; come il senatore Baldini ritiene pertanto necessario un intervento sui vertici delle Ferrovie dello Stato affinché vi sia una precisa assunzione di responsabilità per l'operato fin qui svolto. In merito poi al documento inviato dal Governo sulle linee guida riguardanti gli investimenti nel settore ferroviario esprime ancora una volta il timore che le regioni meridionali, e la Sicilia in particolare, siano penalizzate rispetto alle regioni del Nord. Chiede infine di sapere se le Ferrovie dello Stato abbiano in programma un depotenziamento del settore ferroviario nella zona dello stretto di Messina, ciò infatti avrebbe preoccupanti ricadute anche sul livello dell'occupazione oltre che sulla funzionalità del servizio ferroviario.

Il senatore CARPINELLI ricorda come il Paese stia scontando sia il ritardo nella costituzione di un organismo tecnico di monitoraggio e di vigilanza del settore ferroviario sia una gestione del personale troppo rigida che per tanto tempo non ha tenuto conto delle necessità dei diversi comparti. Fa inoltre presente che con la messa in linea dei treni ETR il problema della puntualità di tutto il traffico ferroviario è diventato assai rilevante e non più rinviabile soprattutto per dare una risposta a coloro che quotidianamente usano le Ferrovie come mezzo di trasporto. Ritiene pertanto che a questo fine sia necessaria una valutazione delle scelte tecniche sin qui effettuate. Appaiono infine opportuni approfondimenti anche in relazione al problema delle tariffe, in quanto è forte il rischio che (data la scarsa qualità del servizio reso) in alcune zone del Paese vi possa essere un ulteriore detrimento dell'utilizzazione del treno come mezzo di trasporto. Chiede infine di sapere se il *management* dell'azienda Ferrovie dello Stato S.p.A. riscuota ancora la fiducia dell'azionista di maggioranza.

Il senatore VEDOVATO, dopo aver ricordato che quello del trasporto ferroviario non è solo problema di carattere aziendale ma anche di carattere sociale in quanto legato allo sviluppo economico del paese e pur dichiarando di apprezzare lo sforzo fatto dal Governo per il miglioramento del settore (che risulta con chiarezza dal documento presentato dall'Esecutivo) ritiene tuttavia necessaria una valutazione dei contenuti del documento in merito alla loro concreta attuazione. Ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità, da parte del Governo, di assumere un preciso impegno sull'attuazione dei progetti riguardanti quella che ora viene chiamata «alta capacità» e sui tempi di questa operazione. In particolare, la costruzione dell'asse trasversale

necessità di approfondimenti progettuali che ne rendano possibile l'attuazione. In secondo luogo vi sono alcuni temi del trasporto locale che debbono essere ulteriormente definiti con un maggiore impegno del Governo non solo in funzione sostitutiva delle regioni. In particolare, il trasporto dei pendolari necessita di una iniziativa straordinaria che veda impegnato l'Esecutivo e di un cambio di mentalità, nella gestione di questo servizio, da parte dell'azienda ferroviaria.

Il senatore MEDURI ricorda come, in particolare negli ultimi tempi, la società Ferrovie dello Stato abbia assunto un atteggiamento centralistico che molti danni ha provocato e continua a provocare anche in relazione ai problemi richiamati nell'ultima parte dell'intervento del senatore Vedovato. Non è tuttavia il solo punto di perplessità che la sua parte politica esprime in merito all'azione del Governo in materia di trasporto ferroviario. Infatti, suscita preoccupazione la gestione e la cosiddetta razionalizzazione del personale che, fin qui, si è spesso tradotta soltanto in un taglio di professionalità e in un peggioramento del servizio. La questione, peraltro, non è stata sollevata soltanto dai parlamentari dell'opposizione: i parlamentari della maggioranza, anche se in forme maggiormente paludate, hanno espresso a loro volta critiche e perplessità su tutta la questione della gestione del trasporto ferroviario operata dai vertici dell'azienda Ferrovie dello Stato S.p.A. Dichiara quindi di condividere tutte le osservazioni relative allo sviluppo del trasporto ferroviario nelle regioni del Mezzogiorno e ricorda a tale proposito il caso del porto di Gioia Tauro per il quale è essenziale una struttura ferroviaria efficiente affinché non siano le organizzazioni malavitose ad approfittare dei *deficit* infrastrutturali del Paese. Chiede infine di sapere in modo più dettagliato quali siano gli investimenti destinati alle regioni meridionali.

Il senatore VISERTA COSTANTINI chiede innanzitutto di sapere quali saranno i tempi di attuazione degli indirizzi contenuti nel documento presentato dal Governo. Da notizie di stampa risulta infatti che il nuovo piano di impresa è ormai in via di definizione. In relazione poi ai contenuti del documento ritiene opportuno richiamare i due aspetti che sembrano venire in luce con maggiore evidenza: l'arretratezza della struttura in molte delle sue articolazioni e la difficoltà nella gestione dei conti dell'azienda ferroviaria. Soprattutto in relazione a quest'ultimo punto ritiene che il documento non sia sufficientemente esplicito riguardo ai costi del personale. Non è chiaro, per esempio, se vi sia un problema di esuberi del personale. Dal documento del Governo ciò non sembrerebbe potersi dedurre anche se il personale rappresenta il settanta per cento dei costi dell'azienda. Inoltre, a questo proposito, vi sono altre fonti governative che lasciano intendere il contrario. Ritiene pertanto che questo sia un punto essenziale da chiarire. Inoltre, il documento, sempre in relazione alle politiche del personale, sembrerebbe contrastare con quanto affermato alcuni mesi or sono in questa Commissione dal presidente Dematté che lamentava una rigidità nella gestione del personale dovuta ad una volontà di cogestione dell'azienda da parte dei sin-

dacati. Riterrebbe pertanto opportuno un chiarimento anche su quest'ultima questione.

Interviene infine il senatore FIRRARELLO che chiede di sapere se vi sia la presa d'atto da parte del Governo del fallimento del vecchio piano di impresa delle Ferrovie dello Stato dato che si è ritenuto necessario presentare le linee guida per un nuovo e diverso piano. Lamenta quindi la situazione del trasporto ferroviario in cui si trovano le regioni meridionali e in particolare la Sicilia che, nella sostanza, è sprovvista di questo mezzo di comunicazione. Chiede quindi di conoscere quali siano gli effettivi interventi che il Governo intende effettuare con il nuovo piano di impresa in questa regione. La stessa osservazione deve essere fatta anche per il trasporto pubblico locale che, per essere utilizzato, deve essere rinnovato ed adeguato nelle sue strutture. Rimangono inoltre forti le preoccupazioni di molti cittadini in merito alla sicurezza del trasporto ferroviario, problema in merito al quale chiede se non vi sia stata, da parte dei vertici dell'azienda Ferrovie dello Stato S.p.A., un'attenta analisi della natura degli incidenti che si sono verificati in numero davvero rilevante alcuni mesi or sono.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

226ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di riparto dello stanziamento, per l'anno 1998, per gli interventi pubblici nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico (n. 382)**

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C09ª, 0009ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era svolta la discussione generale. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il sottosegretario FUSILLO che dichiara di aver assunto le informazioni necessarie a chiarire i dubbi e le domande emerse dal dibattito. Fa preliminarmente rilevare che la quasi totalità delle finalizzazioni che utilizzano gli stanziamenti di cui al presente schema di riparto, riguardano esigenze ordinarie del Ministero, mentre l'unica finalizzazione che ha un obiettivo di programmazione di spesa (al di fuori della gestione ordinaria) attiene agli 85 miliardi destinati ai programmi interregionali. Informa altresì che il ministro De Castro ha ribadito la propria disponibilità ad intervenire in Commissione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, per riferire sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998. Quanto poi alla richiesta in materia di utilizzo dei fondi per la mecca-

nizzazione in agricoltura, precisa che nei primi tre mesi sono stati impegnati circa 17 miliardi dei 100 miliardi stanziati, stanziamento che potrà presumibilmente essere integralmente utilizzato nel corso dell'esercizio corrente.

In ordine poi alla richiesta di chiarimenti sul SIAN, il sottosegretario Fusillo, nel consegnare agli atti della Commissione una relazione predisposta dagli uffici del MIPA, dà conto analiticamente della architettura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e dei relativi dati, informazioni e prestazioni offerte dalle banche dati del MIPA, precisando che il sistema è attualmente gestito da FINSIEL S.p.A. (concessionaria con convenzione-quadro del 1991, prorogata a tutto il 1997 dalla legge n. 81 del 1997, rapporto ulteriormente regolato da un II Atto esecutivo fino a tutto il 1998, con servizi da erogare ricondotti nei limiti suggeriti dall'AIPA sia in materia di efficacia temporale del contratto sia di volume e congruità economica della fornitura stessa). Dopo aver fornito ulteriori, analitiche precisazioni sul costo complessivo delle prestazioni regolate dal II Atto esecutivo per il biennio 1997-1998 (pari a circa 76 miliardi a fronte di fondi disponibili, inclusi i residui, di 51,2 miliardi, sufficienti a coprire di fatto la fornitura fino al marzo 1998), fornisce ulteriori precisazioni sulle ulteriori previsioni di spesa (che includono attività di monitoraggio del SIAN, un contratto con il Ministero della difesa ed un adeguamento all'Euro del sistema), precisando infine che, per l'adeguamento all'anno 2000, la società FINSIEL ha fornito all'Amministrazione il supporto per la valutazione del relativo livello di rischio, al fine di consentire la predisposizione dello schema del contratto di proroga, attualmente all'esame dell'AIPA per il previsto parere, in cui viene definito il piano per l'adeguamento all'anno 2000 dell'attuale sistema informativo. Ritiene così di aver risposto a tutte le richieste di chiarimenti avanzate, ribadendo che l'unica finalizzazione di fatto non corrispondente ad un obbligo o a un impegno (sia pure non formalizzato) riguarda, almeno teoricamente, le risorse relative ai programmi interregionali. In particolare in relazione ad una richiesta avanzata dal relatore e anche dal senatore Preda relativa alla situazione degli impegni per gli stanziamenti predisposti negli anni precedenti (1995, 1996 e 1997) relativamente ai fondi stanziati per il Ministero per la realizzazione delle attività previste dalla legge n. 491 del 1993, il sottosegretario Fusillo precisa che (quanto al 1995) risulta totalmente impegnato e liquidato l'importo complessivo di 335 miliardi; (quanto al 1996) è altresì da considerare quasi interamente impegnato lo stanziamento di lire 282,05 miliardi e che (quanto al 1997) l'importo di 147 miliardi risulta quasi totalmente impegnato (145 miliardi).

Sulle precisazioni e i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, si apre un ulteriore, breve dibattito.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle analitiche precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, si chiede quale sia la reale funzione del parere che viene richiesto alla 9ª Commissione, tenuto conto che, rispetto ad uno stanziamento, deliberato nello scorso mese di dicembre,

trattandosi di somme di fatto già «vincolate», risultano preclusi spazi di indirizzi programmatici per la 9ª Commissione; inoltre le sole somme di fatto teoricamente programmabili sono quelle relative ai programmi interregionali, oggetto di definizione in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, che ha per di più chiesto di ridurre i fondi, già scarsi e inadeguati, destinati al finanziamento dei regimi di aiuto di cui al citato decreto legislativo n. 173 sul contenimento dei costi di produzione, esigenza già più volte ribadita in varie occasioni dalla stessa Commissione agricoltura. Richiama inoltre l'attenzione sull'esigenza di approfondire (anche attraverso apposite audizioni) la documentazione acquisita relativa al SIAN.

Il relatore BEDIN, nel convenire con le considerazioni svolte dal presidente Scivoletto in ordine alla scarsa possibilità che la Commissione ha di incidere attraverso il parere da rendere al Governo, osserva che – stante l'esistenza di funzioni che corrispondono ad esigenze di tipo nazionale e per le quali quindi vengono riservate risorse da stanziare – è opportuno che sia salvaguardato in pieno il ruolo di indirizzo del Parlamento in tale attività di programmazione della spesa. Nel convenire altresì con l'esigenza di approfondire, in particolare con riferimento al 1999, l'attività e i contratti relativi al SIAN, conviene altresì sulla esigenza di approfondire gli orientamenti programmatici di spesa relativi al nuovo esercizio.

Il senatore BETTAMIO conviene che non ci sia altro che prendere atto del fatto che le risorse, teoricamente da ripartire, sono già impegnate e «blindate», esprimendo nel parere anche il conseguente stato di disagio della 9ª Commissione.

Il senatore CUSIMANO richiama l'attenzione del relatore e del Governo sulle proposte analitiche di modifiche ai riparti previsti, avanzate nel suo intervento di ieri, rispetto alle quali non ha ricevuto alcuna risposta sul piano politico da parte del relatore e del rappresentante del Governo, osservando che tutto si sta traducendo in una «presa in giro» che nessuno sembra avere il coraggio di ammettere apertamente.

Dopo che il RELATORE ha ulteriormente osservato che in base alle delucidazioni fornite dal sottosegretario Fusillo non sembrano sussistere spazi per modifiche agli stanziamenti anche con riferimento al SIAN, ha nuovamente la parola il presidente SCIVOLETTO il quale precisa che la previsione del parere parlamentare è stata inserita dall'iniziativa parlamentare.

Dopo che il senatore SARACCO ha ulteriormente rilevato che l'esiguità degli spazi di programmazione della spesa sono sicuramente da ricondurre alla riduzione degli stanziamenti (da lui stesso evidenziata nella seduta di ieri) dai 517 miliardi originariamente previsti agli attuali 391 miliardi, ha la parola il senatore PIATTI il quale, nel convenire sugli evidenti limiti dello schema di riparto in esame, ritiene sia opportuno indicare l'esigenza sia di vincolare adeguati fondi al finanziamento del

decreto n. 173, sia di approfondire la questione del SIAN (che rientra a pieno titolo nell'opera di riforma del MIPA), acquisendo eventualmente ulteriori informazioni.

Dopo che il senatore BETTAMIO ha rilevato che appare evidente l'insussistenza di margini e spazi decisionali sulle risorse stanziare, il RELATORE, su richiesta del PRESIDENTE, riepiloga la proposta di un parere favorevole (che ritiene comunque opportuno dare al fine di evidenziare le questioni e le considerazioni da lui già svolte anche nel dibattito odierno) in cui si prenda comunque atto della insussistenza di spazi decisionali per prevedere e proporre modifiche alle finalizzazioni e ai riparti già previsti, in cui sia altresì ribadita (diversamente da quanto richiesto dalla Conferenza Stato-regioni) di aumentare i fondi da destinare al finanziamento dei regimi di aiuto del citato decreto legislativo n. 173 e in cui infine sia affermata l'esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti e approfondimenti sul SIAN, prima che si proceda al rinnovo del contratto operativo.

La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposte.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,15.

Il PRESIDENTE, come informalmente convenuto, propone di passare direttamente all'esame dei provvedimenti in materia di denominazioni di origine protette.

Conviene la Commissione

IN SEDE REFERENTE

(136) PIATTI ed altri. - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(1486) BUCCI ed altri. - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(3378) MAGGI ed altri. - *Norme a tutela della denominazione di origine protetta della ciliegia del sud-est barese*

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 3529, 136 e 1486 e rinvio. Rinvio dell'esame del disegno di legge n. 3378)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che il relatore aveva già svolto, in sede deliberante, la relazione sull'A.S. 3529, che propone di dare per acquisita anche per la sede referente.

Conviene la Commissione.

Il RELATORE propone preliminarmente di procedere congiuntamente all'esame dei disegni di legge nn. 3529, 136 e 1486 (che si riserva di illustrare in una successiva seduta) precisando che gli ultimi due disegni di legge presentano una formulazione e un tenore normativo sostanzialmente omogeneo all'A.S. 3529, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Quanto all'A.S. 3378, ritiene che tale testo abbia un'impostazione normativa particolare, in quanto è volto ad affrontare una precisa situazione produttiva, sotto il profilo della tutela della denominazione di origine: pertanto, tenuto anche conto che il senatore Maggi ha già preannunciato la presentazione di un apposito strumento di indirizzo al riguardo, ritiene non sussistano i presupposti per congiungere nell'esame anche tale disegno di legge.

Il senatore MAGGI conviene sulla constatazione che, in effetti, l'A.S. 3378, di cui è primo firmatario, affronta sotto un'ottica particolare alcune specifiche produzioni presenti nel sud-est barese; pertanto, nel prendere anche atto dell'orientamento non favorevole espresso dalla 1ª Commissione, ritiene preferibile agevolare al massimo l'iter dell'A.S. 3529 in quanto ritiene che in tal modo sia possibile consentire, attraverso la celere approvazione di tale provvedimento, di identificare una soluzione per i problemi affrontati dall'A.S. 3378 in via amministrativa, preannunciando comunque la presentazione di un ordine del giorno.

La Commissione conviene quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 3529, 136 e 1486 e di trattare separatamente l'esame del disegno di legge n. 3378.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI
(R029 000, C09ª, 0039ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato per domani, giovedì 28 gennaio 1999 al termine della seduta plenaria, è anticipato alle ore 14,50.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

208^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale FIORILLO.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Sergio Cofferati, segretario generale della CGIL, accompagnato dal signor Achille PASSONI, direttore generale e Loredana TADDEI; il dottor Sergio D'ANTONI, segretario generale CISL; il dottor Carlo CANA-PA, segretario confederale UIL, accompagnato dalla dottoressa Cinzia DEL RIO, funzionario UIL.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R033 004, C10^a, 0024^o)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulle misure atte a contrastare l'impiego di manodopera minorile: audizione dei segretari confederali di CGIL, CISL e UIL**(R048 004, C10^a, 0008^o)

Il presidente CAPONI, nell'introdurre le audizioni in titolo, ringrazia i segretari generali della CGIL e della CISL, Cofferati e D'Antoni,

nonchè il segretario confederale della UIL, Canapa, per aver aderito all'invito loro rivolto, conferendo così alla seduta odierna un significato politico di rilievo. Il Presidente ricorda altresì che sono presenti anche il signor Achille PASSONI e la signora Loredana TADDEI della CGIL, nonché la dottoressa Cinzia DEL RIO della UIL.

Il dottor CANAPA sottolinea innanzitutto come la Commissione industria rappresenti la sede più adatta per affrontare il tema dell'utilizzazione del lavoro minorile, dal momento che non sarebbe corretto continuare a considerare meramente sovrastrutturali interventi siffatti. Il testo unificato predisposto, peraltro, desta qualche perplessità laddove si affida non a misure cogenti, ma ad una adesione volontaria all'albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile, adesione volontaria che presenta troppi elementi di aleatorietà. Oltretutto, le misure previste non sembrano del tutto in linea con gli impegni sottoscritti dalle parti sociali alcuni mesi fa sull'adozione di Codici di condotta, strumenti che, tutto sommato, appaiono più credibili.

Ad avviso del dottor D'ANTONI l'iniziativa legislativa all'esame della Commissione è di grande interesse, soprattutto perchè richiama l'attenzione su un tema di grande importanza del quale è opportuno che l'opinione pubblica acquisisca piena consapevolezza e conoscenza. Il testo unificato predisposto è quindi apprezzabile, anche se potrebbe probabilmente essere migliorato, rivedendo ad esempio la composizione del Comitato di Sorveglianza, del quale sarebbe opportuno facessero parte meno rappresentanti ministeriali e più rappresentanti delle parti sociali. Difatti, alle istituzioni dello Stato dovrebbero competere in primo luogo gli interventi di carattere promozionale e repressivo. Inoltre, sarebbe utile puntare parallelamente su un potenziamento della capacità di controllo sul territorio da parte degli apparati già esistenti, come ad esempio gli Ispettorati del lavoro, quelli degli enti previdenziali, le forze di Polizia etc. Infine sarebbe opportuno destinare una maggior quantità di risorse finanziarie per l'attuazione dell'iniziativa legislativa in questione, di modo da rendere più efficace l'azione propagandistica.

Il signor COFFERATI esprime apprezzamento per l'iniziativa legislativa all'attenzione della Commissione, che appare in linea con il protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali e volto a ridurre – e tendenzialmente ad eliminare – il triste fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile. Ovviamente il testo unificato messo a punto in seno alla Commissione industria del Senato prevede soltanto una parte degli interventi necessari per far fronte al fenomeno, che potrà essere contrastato vittoriosamente operando contemporaneamente su più versanti, e cioè la lotta alla povertà materiale, quella alla povertà culturale, nonché la previsione di strumenti utili a venire incontro alle famiglie e la predisposizione di politiche più mirate per la scuola. Quanto ai contenuti del testo unificato, il riferimento alla soglia di età al di sotto della quale il lavoro deve intendersi minorile potrebbe essere rivisto – in ipotesi anche in corso d'opera – in modo da tener conto dell'elevazione dell'obbligo

scolastico. Sarebbe inoltre opportuno prevedere forme di pubblicità per l'esclusione delle imprese dall'Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile. Infine, è auspicabile che al Comitato permanente vengano fornite da parte della Commissione tutte le informazioni previste dal Protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali.

Il senatore LARIZZA sottolinea come l'iniziativa legislativa all'esame della Commissione industria del Senato sia di grande importanza tanto per le imprese italiane che operano all'estero, quanto per quelle estere che lavorano in Italia. D'altra parte, se l'iscrizione all'Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile su base volontaria può apparire per certi versi debole, non può essere sottovalutato come si tratti soprattutto di condurre una battaglia di carattere culturale. Nel merito del provvedimento, poi, può essere condivisa la proposta di coinvolgere nella composizione del Comitato di Sorveglianza il maggior numero possibile di rappresentanti della società civile, e quindi anche delle associazioni imprenditoriali, come pure la richiesta di prevedere forme di pubblicizzazione per la cancellazione dall'Albo. Quanto infine alla questione della soglia di età, questa potrebbe essere gradualmente innalzata in parallelo con l'elevazione dell'obbligo scolastico.

Ad avviso del senatore Athos DE LUCA l'approccio che contraddistingue l'iniziativa legislativa, anche se graduale, non per questo è di scarso rilievo; l'adesione, sia pur volontaria, ad un apposito Albo può infatti innescare una sorta di meccanismo virtuoso tale da mettere in difficoltà di fronte all'opinione pubblica quelle imprese che non intendessero avvalersi della possibilità offerta loro dal provvedimento. Quanto al tema dei controlli, quel che conta è soprattutto creare una grande sensibilità e la massima attenzione da parte dei consumatori e della pubblica opinione sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile. Infine, con riferimento alle proposte avanzate circa il testo unificato predisposto, appaiono condivisibili tanto la previsione della presenza di più rappresentanti delle parti sociali nel Comitato di Sorveglianza, quanto la messa a punto di forme di pubblicità in caso di cancellazione dall'Albo.

Il senatore MUNGARI sottolinea di essere favorevole, sia a titolo personale che come rappresentante del Gruppo di Forza Italia, alle misure volte a tutelare i diritti dei minori nel mondo del lavoro. Ciò non toglie, però, che l'iniziativa legislativa all'esame della Commissione desta qualche perplessità, dal momento che ben difficilmente il provvedimento normativo può conseguire gli obiettivi prefissati in mancanza di misure cogenti mentre, per altro verso, su una tematica come quella in discussione sarebbe necessario coinvolgere maggiormente l'Unione europea e l'Organizzazione mondiale del commercio. Il senatore Mungari ricorda infine come all'ultima riunione del COSAC tenuta a Vienna abbia personalmente sottolineato l'importanza del problema dello sfruttamento del lavoro minorile.

Il senatore CAZZARO richiama l'attenzione sulla delicatezza della questione riguardante il limite di età al di sotto del quale il lavoro deve

considerarsi minorile dal momento che il comma 3 del testo unificato fa riferimento alle norme sull'obbligo scolastico di cui agli ordinamenti dei paesi di appartenenza, ponendo comunque un limite di 14 anni. Qualora tale soglia venisse elevata troppo, la misura in questione potrebbe finire con il non essere in linea con le normative di altri paesi ove l'obbligo scolastico è notevolmente più basso che in Italia.

Il dottor CANAPA fa presente al riguardo che con il provvedimento verrebbero in pratica fissati due parametri, uno di carattere generale e uno valido per l'Italia, legato all'obbligo scolastico. Ad ogni modo, a livello internazionale, ed in particolare secondo quanto previsto dall'OIL, il limite di età è attualmente di 15 anni, con la possibilità di particolari deroghe.

Il signor COFFERATI condive quanto testè rilevato dal dottor Canapa ed osserva come sia preferibile indicare una soglia non superiore a 15 anni, dal momento che fissarne una più elevata potrebbe produrre effetti controproducenti.

Il dottor D'ANTONI osserva come la CISL abbia sempre sostenuto, a livello internazionale, l'inserimento in tutti gli accordi di una clausola sociale che impegni le parti al rispetto di alcuni diritti fondamentali tra cui il divieto di sfruttamento del lavoro minorile. Il problema che si pone oggi è comunque quello di indurre le imprese italiane che operano all'estero e quelle estere che hanno un mercato in Italia a dare l'esempio su una tematica di tale rilievo. Quanto al problema della fissazione di una soglia di età, la proposta di legarla a quella prevista dalla normativa sull'obbligo scolastico è condivisibile, anche se occorrerebbe non dimenticare che enormi problemi incontrano sovente oggi lavoratori di appena 30-40 anni, costretti a trovare nuove collocazioni nel mondo del lavoro.

Il presidente CAPONI dichiara chiuse le audizioni in titolo.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

209^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il Ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 15,40**IN SEDE REFERENTE***(3724) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che sono stati illustrati tutti gli emendamenti al decreto-legge presentati, (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere. Avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è approvato.

Il relatore, senatore DI ORIO, invita il senatore Bruni a ritirare l'emendamento 1.50 e a trasformarne in un ordine del giorno la seconda parte, la quale reca indicazioni senza dubbio utili nella fase applicativa del decreto in esame.

Il senatore BRUNI si rammarica della scarsa sensibilità con la quale sono stati accolti dalla Commissione gli emendamenti 1.50 e 1.51, da lui presentati allo scopo di rendere più chiara ed organica la formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge che allo stato attuale non appare del tutto soddisfacente. In particolare sembra opportuno esplicitare con maggiore chiarezza l'esigenza di integrare nel programma su base nazionale

di cui al comma 1 le azioni volte a potenziare l'assistenza sanitaria domiciliare e quella di realizzare le nuove strutture nell'ambito di aziende ospedaliere già esistenti.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.50, che detta una più chiara e rigorosa definizione dell'ambito di applicazione del decreto, peraltro in linea con le indicazioni fornite dal relatore e dal Governo. Ritiene tuttavia opportuna una modifica della prima parte dell'emendamento, che tenga conto, per quanto concerne la localizzazione delle nuove strutture, della soluzione individuata nell'emendamento 1.100.

Dopo che il relatore ha ribadito l'invito a trasformare in un ordine del giorno la seconda parte dell'emendamento 1.50, nel merito condivisibile ma non idonea ad essere inserita nel testo del decreto, il senatore TOMASSINI dichiara che Forza Italia voterà a favore dell'emendamento, che non solo definisce meglio l'ambito di applicazione del provvedimento ma appare utile anche nella prospettiva del disegno di legge parlamentare che regolerà in generale l'assistenza ai pazienti terminali.

Il senatore TIRELLI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 1.50 che, a suo giudizio, allarga eccessivamente la platea dei soggetti interessati e rischia quindi di rendere non fruibili le nuove strutture per chi ne ha maggiore bisogno: a tale riguardo suggerisce di fare esplicito riferimento, come fruitori delle nuove strutture, ai pazienti affetti da patologie neoplastiche.

Il senatore CAMERINI, dopo aver osservato che l'esigenza di rendere le nuove strutture agevolmente accessibili da parte dei pazienti e delle loro famiglie appare soddisfatta dall'emendamento 1.100, rileva come non sia del tutto condivisibile una connotazione strettamente ospedaliera di tali strutture; allo stesso modo, la terapia palliativa del dolore rappresenta una componente importante ma non indispensabile in tutti i casi dell'assistenza ai malati terminali: si pensi, al riguardo, ai pazienti in stato di cachessia. Pertanto la formulazione del comma 1, con l'accoglimento degli emendamenti presentati dal relatore, risulta complessivamente condivisibile.

Posto ai voti, l'emendamento 1.50 è respinto.

È altresì respinto l'emendamento 1.4.

Dopo che il senatore TOMASSINI ha ritirato l'emendamento 1.5, sono approvati gli emendamenti 1.100, nel testo modificato dal relatore, e 1.6.

Il senatore BRUNI, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.51, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

In relazione all'emendamento 1.7, il senatore CAMPUS rileva che nella relazione tecnica del disegno di legge in esame si prevede un numero complessivo di 2.200 posti letto, pari a circa 4 posti letto per 100.000 abitanti per l'assistenza ai pazienti terminali, mentre nella relazione tecnica del precedente disegno di legge governativo in materia (A.S. 3627) tale previsione era di 2.900 posti letto, 5 per ogni 100.000 abitanti; chiede quindi al Governo di precisare se i posti letto in questione sono o meno aggiuntivi rispetto al tetto normativamente previsto per ogni regione.

Dopo che il relatore ha osservato che comunque il numero dei posti letto previsti dal decreto in esame è assai limitato rispetto a quello complessivo, il ministro BINDI precisa che i posti letto previsti per il programma di assistenza ai pazienti terminali non sono ricompresi nel tetto globale, in quanto non vengono considerati come ospedalieri.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Governo, il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 1.7 e modifica l'emendamento 1.8 sostituendo la cifra «196.616» con l'altra «100.616».

L'emendamento 1.8, nel testo modificato, è quindi respinto, come pure l'emendamento 1.9.

Gli emendamenti 1.10 e 1.11 sono ritirati.

Il ministro BINDI, rispondendo a una richiesta di chiarimenti del senatore Campus, precisa che i finanziamenti di cui al decreto-legge non possono essere utilizzati per la riconversione di strutture private accreditate. Peraltro il successivo decreto governativo preciserà i requisiti che dovranno essere soddisfatti dalle strutture deputate all'assistenza dei pazienti terminali e, su tale base, le regioni valuteranno nella loro autonomia l'opportunità di far ricorso a strutture accreditate.

Il senatore CAMPUS ritira quindi l'emendamento 1.12.

L'emendamento 1.13 è respinto. Gli emendamenti 1.14 e 1.15 sono ritirati, quest'ultimo dopo che il ministro BINDI ha dichiarato la propria disponibilità a verificare la possibilità di presentare in Aula, con il consenso del Ministero delle finanze, una proposta emendativa volta al medesimo scopo.

L'emendamento 1.16 è altresì ritirato.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.17, mentre l'emendamento 1.18 è dichiarato decaduto.

Il senatore TOMASSINI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.19, che opportunamente attribuisce alle regioni il compito di provvedere alla formazione del personale da destinare all'assistenza dei pazienti terminali.

Il ministro BINDI – dopo aver ricordato che i 150 miliardi utilizzati dal decreto-legge in esame per il 1998 sono stati resi disponibili dalla mancata approvazione del disegno di legge sulla specializzazione, con l'intesa che il Fondo Sanitario Nazionale, e quindi le regioni, provvederà comunque al finanziamento del citato provvedimento una volta approvato – fa presente che, con una diversa formulazione in grado di superare eventuali riserve della 5^a Commissione permanente, l'emendamento 1.19 potrebbe essere accolto.

Alla luce delle osservazioni del Ministro, il senatore TOMASSINI ritira l'emendamento 1.19 riservandosi di riformularlo in Aula.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore Tomassini ritira poi l'emendamento 2.2.

Il relatore, senatore DI ORIO modifica l'emendamento 2.101 sopprimendo le parole «, in modo che a partire dal 1° marzo dello stesso anno la tessera sanitaria sia realizzata in tutte le regioni» e presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000,

sottolineando l'esigenza che la fase di sperimentazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 2 del suddetto decreto-legge si svolga e si concluda in tempi certi e rapidi,

impegna il Governo a far sì che la tessera sanitaria sia pienamente operativa in tutte le regioni a partire dal 1° marzo 2000».

0/3724/1/12

IL RELATORE

Su richiesta del ministro BINDI, il RELATORE modifica quindi ulteriormente l'emendamento sostituendo le parole «28 febbraio 2000» con le altre «30 giugno 2000».

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 2.101, nel testo ulteriormente modificato, è approvato.

L'ordine del giorno n. 1, modificato dal relatore nel senso di sostituire le parole «1° marzo 2000» con le altre «1° luglio 2000», è quindi accolto dal Governo.

L'emendamento 2.3 è ritirato.

L'emendamento 2.4, dopo che il presentatore non ha accolto l'invito al ritiro formulato dal relatore, è respinto, come pure l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 è approvato.

Sono poi respinti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato di riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 27 GENNAIO 1999

277^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (n. 88)**

(Parere al Ministro dell'ambiente. Rinvio dell'esame)

(L014 078, C13^a, 0012^o)

Il presidente GIOVANELLI propone il rinvio dell'esame della proposta in titolo: ciò per considerazioni prudenziali che risiedono anche nell'urgenza del parere da esprimere sul disegno di legge n. 3593. Dà poi notizia del fatto che una missiva della Comunità del parco datata 25 gennaio 1999 è pervenuta alla Presidenza della Commissione, destinataria peraltro di corrispondenza recante una integrazione del *curriculum* della candidata: ambedue tali atti sono giudicati irricevibili, in quanto ai fini della procedura di nomina possono essere presi in considerazione soltanto documenti prodotti dal Governo e ritualmente comunicati per il tramite della Presidenza del Senato.

Il senatore SPECCHIA si oppone alla proposta di rinvio, giudicando necessario limitarsi al dato formale dell'esistenza dell'intesa comunicata dal Ministro dell'ambiente con lettera del 18 gennaio scorso; non si vede quale ulteriore istruttoria debba condurre il Governo nel periodo di rinvio, per cui propone che si proceda immediatamente all'esame.

Il senatore MANFREDI concorda con tale ultimo intervento, sottolineando l'irritualità del documento elaborato dalla Comunità del

parco e richiedendo che esso non sortisca alcun effetto in termini di ostacoli alla corretta e celere espressione del parere parlamentare.

Il senatore POLIDORO concorda con la proposta del Presidente, ricordando che le opposizioni – in contraddizione con quanto oggi sostenuto – hanno a più riprese richiesto un maggior ruolo della Comunità del parco nelle decisioni di nomina dei vertici amministrativi dell'aree naturali protette.

Previo giudizio di consenso alla proposta del Presidente da parte del senatore VELTRI, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di rinvio dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale, rinviato alle Commissioni 5^a e 11^a riunite dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1998

(Parere alle Commissioni 5^a e 11^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI dà mandato di riferire alla Commissione al senatore Capaldi. Su richiesta del senatore VELTRI, il Presidente poi riassume i termini procedurali del parere da esprimere, alla luce del dibattito tenutosi nella seduta di ieri e delle intese raggiunte in via informale con la Presidenza delle Commissioni riunite 5^a ed 11^a, cui è deferito in sede referente il disegno di legge n. 3593-A: per non ostacolare l'iter di tale disegno di legge, pur riconoscendo la necessità di consentire alla Commissione di pronunciarsi sul testo dell'emendamento aggiuntivo preannunciato ieri dal sottosegretario Barberi sulle calamità naturali, si è convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, di poter estendere l'oggetto della sede consultiva sul disegno di legge n. 3593, già deferita alla Commissione, anche all'articolo aggiuntivo di cui sopra.

Dalla Presidenza del Senato è pervenuto un orientamento favorevole, che dovrebbe consacrarsi in tempi celeri in una lettera che consentirebbe anche di «rafforzare» l'effetto del parere nei confronti delle Commissioni riunite; conformemente, il presidente Smuraglia ha preannunciato l'intendimento di accantonare l'emendamento di cui si tratta, compatibilmente con i tempi di esame già prestabiliti, per consentire al parere della 13^a Commissione di intervenire in tempo utile.

Il senatore SPECCHIA – ribadita la contrarietà del Gruppo di Alleanza nazionale all'estensione dell'esame anche all'emendamento – dichiara esservi incertezza sul testo stesso al quale si applicherebbe tale esame: l'unico emendamento sulle calamità naturali firmato dal Governo risulta, negli atti delle Commissioni riunite del 20 gennaio 1999, l'emendamento 24.0.14, che è diverso dal testo prodotto ieri

dal sottosegretario Barberi in Commissione. Richiede pertanto su quale testo si intenda discutere.

Il sottosegretario BARBERI risponde dichiarando che il testo prodotto ieri da lui stesso in 13^a Commissione è stato poi ritualmente presentato dal relatore alle Commissioni riunite, come emendamento 24.0.400: conseguentemente, il Governo ritira l'emendamento 24.0.14; si impegna altresì ad uniformare il giudizio del Governo alla posizione che emergerà nel parere della 13^a Commissione, offrendole così un ulteriore strumento a garanzia dell'incidenza sull'*iter* nelle Commissioni riunite.

Il relatore CAPALDI riferisce sul disegno di legge n. 3593 nel testo deliberato dalle Commissioni riunite 5^a e 11^a, che interessa in parti limitate la competenza della Commissione, ma al quale sono stati invece presentati emendamenti di notevole rilievo. Soffermandosi comunque nel merito, dà conto dell'articolo 1, comma 2, lettera a) nel quale le Commissioni di merito hanno inserito criteri di qualità ambientale e sostenibilità dello sviluppo, nonché compatibilità ecologica degli investimenti pubblici nell'ambito delle analisi di opportunità e fattibilità; analogamente, il comma 3 dell'articolo 3 indica la valenza ambientale quale elemento di priorità per la destinazione del fondo indiviso per la riprogrammazione degli interventi; il comma 7 dell'articolo 5 aggiunge il Ministro dell'ambiente ai fini del concerto nella nomina dei componenti l'Unità tecnica-Finanza di progetto; il comma 2 dell'articolo 16 prevede che la relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nelle aree depresse abbia particolare riguardo anche alla sostenibilità ambientale; l'articolo 19 prevede – nell'ambito del rafforzamento del sistema agricolo – anche il sostegno e la promozione di settori innovativi come l'agricoltura biologica; infine l'articolo 25 prevede, fra i criteri direttivi della delega al Governo per la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, la maggiore incentivazione delle imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti.

Complessivamente, il testo proposto dalle Commissioni riunite risulta senz'altro arricchito sotto un profilo ambientale e pertanto merita un giudizio favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 24.0.400 sull'assicurazione contro le calamità naturali, premesso che potrebbe considerarsi la possibilità di prevedere nella delega interventi correttivi fino a tutto il 31 dicembre 1999, sottolinea che l'obiettivo della proposta è la riduzione dell'intervento pubblico nell'attività di ricostruzione conseguente a calamità naturali, secondo una filosofia che può essere condivisibile. Tuttavia, occorre valutare con attenzione il profilo dell'obbligatorietà, potendo essa essere interpretata come ulteriore forma di prelievo accanto a quelle già esistenti, senza peraltro trattare alla stessa stregua il patrimonio pubblico e quello privato. Inoltre, quanto proposto nell'emendamento non è sufficiente a superare l'esigenza di una normativa più completa di tutte le problematiche legate all'emergenza, che a suo avviso avrebbe dovuto essere dettata nell'ambito di un disegno di legge organico sulle calamità naturali. Evidenziate le difficoltà di finan-

ziamento del comma 5, nell'ambito del quale sarebbe preferibile a suo avviso sopprimere le parole «di protezione civile», sottolinea positivamente il carattere innovativo dei criteri di cui alla lettera d) e prospetta, quale completamento dei criteri di cui alla lettera i), la considerazione del coefficiente di rischio. In definitiva, egli propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, che metta in evidenza la valenza della scelta compiuta dal Governo.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPECCHIA fa presente che anche l'esame dell'emendamento sull'assicurazione contro le calamità non impedisce che alla Commissione sia sottratta una parte rilevante delle materie di competenza – salvo ovviamente il contributo che ciascun parlamentare potrà recare nelle Commissioni riunite in Assemblea – in quanto risultano presentati al disegno di legge n. 3593 altri emendamenti riguardanti ad esempio il terremoto del 1980, il sistema cartografico, le tariffe idriche e l'Ente nazionale cellulosa e carta. Quanto all'emendamento 24.0.400, premessa la contrarietà del proprio Gruppo alla prassi ormai consolidata di procedere per delega al Governo, rileva che la strada in esso indicata per fronteggiare le calamità naturali è condivisibile, benché nella lettera d) dovrebbe introdursi una qualche apertura verso il patrimonio degli enti pubblici.

Il senatore PAROLA, ricordato di essere tra i presentatori del disegno di legge n. 3326 in materia di strategia di difesa dalle calamità naturali e assicurazione contro i rischi catastrofali, rileva come nell'emendamento in esame il testo sia stato notevolmente migliorato rispetto a quanto proposto dal Governo all'articolo 39 del disegno di legge n. 3662. A suo avviso il ricorso alla copertura assicurativa è un passaggio obbligato per effettuare seriamente la previsione e la prevenzione: il meccanismo indicato, che riflette peraltro la filosofia contenuta nel citato disegno di legge n. 3326, poggia sull'incremento della platea degli assicurati attraverso lo strumento delle agevolazioni fiscali. Apprezzabile è il principio che fa riferimento alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati, così come è condivisibile l'esclusione degli immobili abusivi e delle zone ad altissimo rischio: tuttavia, sarebbe necessario un segnale di apertura nei confronti degli immobili pubblici, nonché la fissazione di principi che indirizzino le modalità della ricostruzione.

Il senatore MANFREDI, considerando la scelta compiuta dal Governo nell'emendamento 24.0.400 e il notevole salto di qualità nella politica di gestione delle calamità naturali, prospetta alcune correzioni che riformulino in modo più chiaro l'alinea e la lettera a); propone altresì di sopprimere, nella lettera c), le parole da «calamità naturali» fino a «l'intervento statale», e di aggiungervi, in fine, la parte finale della lettera d). Nella lettera e) dovrebbe essere precisato che i beni ivi indicati sono quelli non indispensabili per l'assicurato,

mentre nella lettera f) dopo le parole «limiti massimi» dovrebbero essere inserite le parole «delle polizze e del».

Il senatore CARCARINO invita a mantenere la specificazione, di cui al comma 5 dell'emendamento 24.0.400, secondo cui il fondo è destinato ad interventi di protezione civile; inoltre, non giudica convincente che al comma 1, lettera c) la differenza sia rapportata anche al costo del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati: paventa in proposito la ripetizione di prassi estremamente discutibili verificatesi nelle zone terremotate del novembre 1980.

Il senatore BORTOLOTTO ravvisa – nell'obiettivo di far pagare ai cittadini una quota significativa del rischio catastrofale, sgravandone l'erario pubblico – una difficoltà applicativa: l'aumento delle polizze di rischio incendio, in presenza della non obbligatorietà del meccanismo assicurativo (la quale è del resto condivisibile), comporterà una riduzione della platea degli assicurati. Occorre pertanto porre limiti all'incremento delle polizze, con locuzioni normative meno vaghe di quella contenuta alla lettera f) del comma 1 dell'emendamento 24.0.400; più in generale, non dovrebbe essere consentito al sistema assicurativo il conseguimento di guadagni sproporzionati, mentre l'intento del meccanismo riassicurativo potrebbe essere più utilmente raggiunto con un'organizzazione consortile delle società assicurative. Infine, richiede lumi sull'accantonamento consensuale della durata residua dei contratti in essere, auspicando che l'ambito di applicazione dell'articolo aggiuntivo in questione sia riferito soprattutto alle aree a rischio.

Il presidente GIOVANELLI giudica pragmatica la scelta di collegare il meccanismo assicurativo alle polizze antincendi, consentendo di gestire realisticamente così i fattori di rischio; andrebbe però chiarito se il meccanismo risarcitorio ai privati di cui alla lettera d) operi solo per i soggetti assicurati ovvero per la generalità dei cittadini. Tale seconda scelta implicherebbe una diversa formulazione della delega, la quale dovrebbe ispirarsi all'esigenza di dettare regole di uniformità di intervento sull'intera questione dei contributi statali; precisando che l'attivazione al diritto di risarcimento non è automatica, occorrerebbe definire parametri che evitino in futuro diversità – tra le varie aree soggette a calamità – nei trattamenti di agevolazioni fiscali, previdenziali, contributive e nelle proroghe di termini legali. La preclusione dell'intervento dello Stato di cui alla lettera e) dovrebbe essere modulata con maggiore flessibilità, prevedendo anche il caso di una sua mera limitazione; ad un'interruzione del senatore MANFREDI risponde infine ravvisando nel testo una *ratio* non limitata soltanto anche al meccanismo assicurativo antincendi ma riferita all'intera materia delle calamità naturali.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

*MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI
E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI
DOMANI*

Il presidente GIOVANELLI avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani è così variato: la seduta antimeridiana è anticipata alle ore 8,30 ed il suo oggetto si limiterà al seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3593; la seduta pomeridiana, mantenuta alle ore 15, tratterà esclusivamente le comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Capo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, professor Carmelo Rocca.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alla fase formativa e applicativa del diritto comunitario: audizione del Capo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C23ª, 0004ª)

Riprende l'indagine rinviata nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al professor Rocca, Capo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui sono stati fatti pervenire dei quesiti indicativi sugli aspetti che la Giunta intenderebbe approfondire.

Il professor ROCCA illustra una nota di risposta al questionario inviato dalla Giunta rilevando come il Dipartimento affari regionali non disponga di dati inerenti le osservazioni espresse dalle Regioni sui progetti di atti normativi comunitari ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 183 del 1987 e prospettando l'opportunità di rivolgere direttamente alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni i quesiti sull'attività di tale organismo, sostanzialmente autonomo dal Dipartimento.

L'oratore rileva altresì, in relazione alle strutture regionali competenti per gli affari comunitari, che molte Regioni – quali Lombardia,

Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia – si sono dotate di strutture trasversali di coordinamento mentre altre prevedono che gli atti comunitari siano esaminati dagli assessorati competenti per materia. Una funzione importante è svolta anche dagli Uffici di collegamento con le istituzioni comunitarie istituiti da talune Regioni a Bruxelles avvalendosi di varie formule organizzative, ivi incluso il supporto delle Camere di commercio. In particolare, si sono avvalse di tale possibilità la provincia di Trento nonché, adottando apposite leggi regionali, l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, le Marche, la Sardegna, la Toscana e l'Umbria.

Il Dipartimento affari regionali non dispone di informazioni specifiche sull'esperienza acquisita dalle Regioni a seguito del distacco di quattro loro funzionari presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'Unione europea nonché in merito all'elaborazione di prese di posizione delle regioni sui negoziati inerenti progetti di atti normativi comunitari. In relazione a tali negoziati viene svolta un'importante attività di coordinamento dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nel cui ambito sono state elaborate significative prese di posizione sull'Agenda 2000 e su altri atti comunitari. L'adozione di provvedimenti sostitutivi in relazione ad inadempimenti degli obblighi comunitari connessi ad inattività amministrativa degli organi regionali costituisce invece una materia di competenza del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie mentre, in merito all'organizzazione delle strutture regionali preposte ai rapporti con l'Unione europea di altri Stati membri, è possibile avvalersi della documentazione disponibile presso il CINSEDO, organismo tecnico di supporto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Il professor Rocca precisa, invece, come il Dipartimento affari regionali sia più specificamente competente per la verifica, tra l'altro, della compatibilità delle leggi regionali con le disposizioni di principio non derogabili delle normative statale e comunitaria, in relazione al visto di cui all'articolo 127 della Costituzione, laddove ai commissari di governo regionali e alle Commissioni di controllo da essi presiedute, dopo la riforma introdotta con la legge Bassanini, spettano funzioni di controllo sui regolamenti regionali e, solamente ai fini del rispetto del diritto comunitario, sugli atti amministrativi delle Regioni.

Rilevando come il Dipartimento affari regionali non svolga un sistematico monitoraggio degli atti regionali che costituiscono l'adempimento di obblighi comunitari, il consigliere Rocca non ritiene che vi sia un contrasto fra la legge Bassanini, che riserva allo Stato l'esecuzione degli obblighi comunitari, e la legge n. 128 del 1998 – la cui recente emanazione non consente peraltro di disporre di casistica sull'applicazione – che consente a Regioni e Province autonome la facoltà di dare immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di competenza concorrente, e sottolinea, infine, come un più efficace coinvolgimento delle Regioni nella fase ascendente consentirebbe certamente loro una più tempestiva e corretta attuazione del diritto comunitario.

Il presidente BEDIN, comprendendo come il Dipartimento affari regionali sia più direttamente competente solamente in relazione ad al-

cune delle problematiche affrontate dall'indagine, sottolinea l'interesse della Giunta ad approfondire le modalità di coordinamento fra il generale processo di decentramento regionale in atto e la crescente attribuzione di funzioni alle Regioni, anche in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie. L'oratore chiede altresì chiarimenti sulle funzioni dei commissari di Governo in relazione alla verifica della compatibilità comunitaria degli atti regionali.

Il senatore MANZI esprime il proprio sconcerto per il fatto che il Dipartimento affari regionali non ritenga opportuno svolgere una raccolta sistematica dei dati inerenti i rapporti fra le Regioni e l'Unione europea né acquisire possibili elementi di informazione sull'organizzazione che si sono dati gli altri Stati membri in relazione allo sviluppo dei rapporti con l'Unione europea. Al riguardo l'oratore sottolinea l'importanza di tali aspetti nell'ambito di quell'azione di sostegno e preparazione delle Regioni che dovrebbe essere svolta dal Dipartimento.

Il senatore BESOSTRI osserva come, al di là delle competenze delle varie strutture, emerge un generale problema di coordinamento, che si auspica possa essere superato con l'istituzione del Ministero per gli affari comunitari. Esiste poi un altro problema costituito dall'esigenza di sensibilizzare maggiormente le Regioni sul profondo impatto della normativa comunitaria sulle materie di loro competenza. Come relatore sul disegno di legge comunitaria il senatore Besostri ha infatti avuto modo di rilevare uno scarso interesse da parte delle Regioni in merito al procedimento di elaborazione di tale provvedimento, a differenza di altri soggetti, più attenti a tutelare i rispettivi interessi.

L'oratore propone infine di verificare la possibilità di ascoltare nell'ambito dell'indagine conoscitiva anche i rappresentanti di regioni di altri Stati membri quali la Germania, dove i ministri per gli affari europei dei Laender generalmente risiedono nella capitale federale onde seguire più direttamente gli affari comunitari, il Belgio e la Spagna.

Il senatore MAGNALBÒ ringrazia il professor Rocca per l'esposizione ma esprime il proprio stupore per la situazione che è stata delineata benché non costituisca una novità il fatto che il processo di decentramento in corso appare più improntato alla disgregazione che al federalismo. Le Regioni si stanno infatti trasformando in una sorta di feudi, tendendo ad agire isolatamente senza accettare formule di coordinamento. Un esempio di tale processo è offerto dalle Marche dove, a seguito del terremoto, il presidente della Regione è stato nominato Commissario straordinario del Governo figura che invece avrebbe il compito di controllare l'attività degli organismi regionali. Come dimostra il dibattito della Giunta l'esigenza di una sintesi e di un più efficace coordinamento è invece sentita da varie parti politiche, a prescindere dagli schieramenti. Al riguardo non appare sufficiente l'attività svolta dai Dipartimenti della presidenza del Consiglio dei ministri e per tale motivo il Gruppo di Alleanza nazionale, in occasione del dibattito sulle riforme costituzionali, aveva

proposto di trasformare una delle Camere in un organismo di raccordo fra la legislazione comunitaria e quella nazionale.

Riaffermando l'esigenza di una trasformazione della Giunta in una Commissione permanente a pieno titolo, l'oratore sottolinea infine la necessità di un intervento con legge ordinaria o costituzionale per assicurare un siffatto coordinamento.

Il professor ROCCA precisa, sapendo che la Giunta si accinge ad ascoltare altri soggetti, di aver preferito delineare le competenze dei vari organismi chiamati in causa in relazione alle problematiche oggetto dell'indagine conoscitiva, piuttosto che assumere un ruolo di tramite tra la Giunta ed i suddetti organismi. L'oratore esprime peraltro la disponibilità del Dipartimento affari regionali a richiedere dati dalle altre Amministrazioni ed a trasmettere alla Giunta le informazioni disponibili sull'attività di controllo svolta dai commissari di Governo negli ultimi due anni in relazione alla verifica della compatibilità comunitaria degli atti regionali.

Il presidente BEDIN sottolinea l'interesse della Giunta ad acquisire i dati preannunciati dal professor Rocca e lo ringrazia per l'esposizione, sottolineando come lo scopo dell'indagine sia quello di verificare la preparazione delle Regioni ed assisterle eventualmente nelle sfide poste dalla partecipazione all'Unione europea.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(379) Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 10ª Commissione) (R144 003, C10ª, 0005ª)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il relatore BESO-STRI, il quale propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con talune proposte di modifica, generalmente riconducibili all'esigenza di conformare lo schema di decreto legislativo ai principi di concorrenza cui è improntata la direttiva 96/92/CE che esso recepisce.

L'oratore osserva in primo luogo che la separazione di attività prevista dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in titolo non è prescritta dalla direttiva comunitaria. Come scelta propria del legislatore non si può discriminare fra le diverse forme di impresa mentre il suddetto articolo consente alle società per azioni di assumere partecipazioni societarie, comprese quelle di controllo, in altri comparti produttivi vietando invece alle aziende speciali di essere pluriservizi. Già la legislazione vigente prescrive la separazione delle scritture contabili per i singoli servizi delle aziende speciali ma il divieto di svolgere attività diver-

se, per i soggetti che non garantiscano la separazione societaria, non aiuta lo sviluppo della concorrenza nel settore bensì comporta una diminuzione dei soggetti operanti ed è di ostacolo all'accesso di nuovi soggetti, quali le imprese degli enti locali già operanti in altri settori.

In relazione all'esigenza di assicurare parità di trattamento non appaiono inoltre giustificate le condizioni di favore previste per le imprese costituite in società di capitali, venendo escluse le attività di autoproduzione delle cooperative nei confronti dei propri soci e delle società di cui all'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 nei confronti dei Comuni partecipanti al capitale sociale. La soglia del 50 per cento di cui all'articolo 8 non appare inoltre idonea ad assicurare un mercato effettivamente concorrenziale, tanto più che ad un operatore già quasi monopolista si contrappongono una pluralità di operatori minori.

Per quanto concerne l'articolo 9, il relatore non ritiene coordinato il termine della concessione di cui al comma 1 con la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica in ambito comunale. Tale incongruenza è in contrasto con l'interesse a realizzare un mercato dell'energia elettrica caratterizzato da una pluralità di soggetti efficienti. Sotto tale profilo non appare equo punire quei soggetti che non abbiano potuto raggiungere la soglia di 100.000 clienti finali proprio a causa degli ostacoli derivanti dalla preesistente situazione di monopolio. Il termine di sei mesi non appare inoltre sufficiente per consentire il completamento di forme aggregative fra le imprese degli Enti locali, tenendo peraltro conto che numerosi enti saranno coinvolti nelle elezioni amministrative proprio durante tale periodo. Ai fini della parità di trattamento degli operatori non appare giustificata, inoltre, la diversa durata delle concessioni rispettivamente rilasciate all'ENEL e ad altri soggetti, ai sensi dell'articolo 12, commi 7 ed 8.

L'oratore, rilevando che tra i criteri della delega vi è quello della valorizzazione delle imprese degli enti locali, in ordine alla cui forma – quali società per azioni, aziende speciali o consorzi – non viene tuttavia posta alcuna distinzione, osserva che lo schema di decreto legislativo impone invece la trasformazione di tali imprese in società per azioni, senza peraltro tener conto dei tempi necessari per tale trasformazione ai fini dell'effettivo accesso al mercato dell'energia. Egli sottolinea altresì che la concorrenza può essere limitata dalla presenza di pochi operatori ma anche dalla concentrazione in un unico ente di ogni potere in materia di autorizzazioni e concessioni. In particolare, i poteri di indirizzo e coordinamento riconosciuti al Ministero dell'industria non devono necessariamente coincidere con la titolarità esclusiva delle funzioni amministrative connesse al settore dell'energia.

Il senatore PAPPALARDO, condividendo le considerazioni del relatore, lo invita a precisare, nel testo delle osservazioni della Giunta, che le proposte di modifica formulate scaturiscono dall'esigenza di rendere maggiormente conforme lo schema di decreto legislativo alla direttiva 96/52/CE, la quale, pur lasciando ampi margini di discrezionalità agli Stati membri, è volta alla realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica basato sui principi della concorrenza.

L'oratore osserva altresì che il provvedimento in titolo non recepisce completamente talune disposizioni della suddetta direttiva, le quali prevedono che gli Stati membri disciplinino l'accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione esercitando l'opzione fra il sistema dell'accesso negoziato e quello dell'accesso regolamentato attraverso tariffe. Lo schema di decreto legislativo, infatti, prevede l'accesso regolamentato mediante tariffe alle reti nazionali di trasmissione ma non disciplina – come sarebbe invece necessario fare – l'accesso alle reti di distribuzione.

Il senatore MANZI, pur comprendendo la posizione specifica che spetta alla Giunta ed apprezzando da questo punto di vista la relazione esposta dal relatore, preannuncia la propria astensione sulle osservazioni testé illustrate, in quanto ritiene che il processo di privatizzazione dell'ENEL, posto in atto con il provvedimento in titolo, comporti scarsi benefici realizzando nel contempo un sistema di gestione dell'energia elettrica che determina una riduzione delle funzioni di controllo del Governo e del Parlamento e delle loro capacità di assistere la gestione dell'economia italiana.

Il senatore MUNGARI rileva come la direttiva comunitaria si limiti a prevedere una separazione della contabilità e della gestione tra funzioni attinenti la proprietà della rete e la sua gestione, senza obbligare gli Stati membri a una separazione giuridica dei soggetti titolari dei due aspetti. Con il provvedimento in titolo il Governo – come riconosciuto dallo stesso Ministro dell'industria nel corso di una recente audizione – opera invece una *fictio*, conferendo all'ENEL la proprietà della rete, prevedendo la creazione di un soggetto chiamato a gestirla ed attribuendo tuttavia all'ENEL 4.000 dipendenti per svolgere funzioni di manutenzione e sviluppo della rete stessa. Appare peraltro una contraddizione prevedere che l'istituendo ente di gestione, l'acquirente unico, possa essere privatizzato, in futuro, mantenendo tuttavia intrusive forme di soggezione al Ministero dell'industria e il carattere di società senza fini di lucro. A tale riguardo l'oratore chiede se il suddetto assetto sia compatibile con la normativa comunitaria ed esprime le proprie preoccupazioni sul futuro dell'ENEL, di cui viene pregiudicata la compattezza e la solidità senza tuttavia procedere ad un'effettiva liberalizzazione del mercato.

Il senatore BORTOLOTTO sottolinea come la previsione di soglie particolarmente alte di consumo per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, peraltro da raggiungere in un unico punto di prelievo, pregiudichi ingiustificatamente gli interessi delle piccole e medie imprese, che resterebbero tagliate fuori dal mercato liberalizzato. Ritenendo che tale aspetto dovrebbe essere evidenziato nelle osservazioni della Giunta l'oratore replica al senatore Mungari rilevando che la privatizzazione di una società senza fini di lucro, come dimostra il grande sviluppo del settore non *profit*, non è affatto impossibile.

L'oratore osserva altresì che la previsione di un unico punto di prelievo, che andrebbe soppressa, comporterebbe un'inutile duplicazione di infrastrutture di distribuzione nel caso di aggregazioni di piccole imprese volte a raggiungere la soglia di consumo minima e rileva come le aziende locali siano già sufficientemente consolidate per confrontarsi sul mercato.

Il relatore BESOSTRI condivide le considerazioni del senatore Pappalardo e si dichiara disponibile a recepire anche le osservazioni del senatore Bortolotto sottolineando tuttavia che, onde realizzare effettive condizioni di concorrenza nel mercato dell'energia elettrica, occorre consentire lo sviluppo della platea degli operatori contestualmente alla riduzione della soglia per il riconoscimento della qualifica di clienti idonei. Lo sviluppo di una pluralità di operatori, tuttavia, non è possibile senza la soluzione di una serie di problemi quali, tra gli altri, la definizione della posizione giuridica delle aziende locali, che esercitano l'attività senza disporre di uno specifico titolo concessorio.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli e proposte di modifica nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,45.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

22^a Seduta

Presidenza del Presidente

MANCINO

La seduta inizia alle ore 20,10.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO

«Modificazione degli articoli 14 e 21 del Regolamento del Senato; introduzione di una disposizione transitoria» (Doc. II, n. 25)

(R167 000, C20^a, 0002°)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Prosegue congiuntamente la discussione degli argomenti in titolo.

Il PRESIDENTE dà conto di schemi di modifica regolamentare, elaborati a seguito di contatti informali intercorsi nei giorni passati. Ne segue un'ampia discussione, nella quale intervengono ripetutamente – dapprima sull'ordine dei lavori e poi sul merito delle singole questioni – i senatori SALVI, CUSIMANO, CENTARO, NAPOLI Roberto, ELIA, PAPINI, VILLONE, SMURAGLIA, MARCHETTI e MUNDI.

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta approva in linea di principio gli schemi concernenti gli effetti del parere contrario della Commissione bilancio, il numero legale in Assemblea, il numero legale in Commissione, il *question time*, le autorizzazioni a procedere per reati ministeriali nonchè, con riserva di un ulteriore approfondimento, i tempi riservati alle opposizioni. Resta inteso che, nella successiva seduta, la Giunta procederà anche alla votazione conclusiva dei singoli articoli del testo di riforma.

All'unanimità, la Giunta si orienta per un breve rinvio dell'esame della questione relativa ai Gruppi parlamentari ed invita il Presidente a

far sì che conseguentemente venga sospesa ogni deliberazione in merito da parte dei competenti organi del Senato.

Il PRESIDENTE preannuncia che la Giunta sarà convocata nuovamente la settimana prossima, indicando sin d'ora la data di giovedì 4 febbraio, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 21,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,10.

DISEGNI DI LEGGE

(S. 136) Sen. PIATTI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(S. 1486) Sen. BUCCI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(S. 3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio

(Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame, ai sensi dell'articolo 40, 9º comma, del regolamento del Senato e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3529. Parere non ostativo condizionato sui disegni di legge S. 136 e S. 1486)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, riferisce che i disegni di legge in esame sono volti alla tutela dei prodotti agricoli e alimentari del Paese, e alla valorizzazione del ricco patrimonio agricolo e gastronomico rappresentato dalle produzioni di alta qualità e tipiche del sistema agro-alimentare italiano.

Egli evidenzia come le norme sulle denominazione di origine protetta (DOP), sulle indicazioni geografiche protette (IGP) e sulle attestazioni di specificità (STG) (specialità tradizionale garantita) rappresentino

una opportunità per i produttori agricoli italiani ed una garanzia per i consumatori.

Il disegno di legge n. 3529 è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione agricoltura della Camera il 16 settembre 1998, mentre i disegni di legge di iniziativa dei senatori Piatti e Bucci sono stati presentati rispettivamente il 9 maggio 1996 ed il 16 ottobre 1996, cioè precedentemente al decreto legislativo 143/97, che istituisce il Ministero per le politiche agricole e stabilisce il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura. Il suddetto decreto legislativo all'art. 2, comma 2 demanda al Ministero per le politiche agricole le competenze per la disciplina generale ed il coordinamento in materia di «tutela della qualità dei prodotti agroalimentari». Il disegno di legge 3529, successivo al decreto legislativo 143/97, ne rispetta il dettato, ma allo stesso tempo, dilata, rispetto alle iniziali proposte di legge in discussione in Commissione agricoltura della Camera, le funzioni delle regioni. Esso, pertanto, rispetto agli altri testi in esame, riconosce un maggior ruolo alle regioni in materia di produzioni tipiche e di qualità. Infatti, i disegni di legge 1486 e 136 non potevano prevedere questioni insorte dopo la loro presentazione con l'Unione europea e con l'Antitrust, e risolte con la legge comunitaria 95-97 (articolo 53 legge 24 aprile 1998, n. 128) e con il decreto n. 173 del 30 aprile 1998.

Il relatore passa quindi all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 3529.

I primi quattro articoli riguardano le procedure per la presentazione della domanda di registrazione per le produzioni DOP, IGP, STG. La domanda deve essere inoltrata al Ministero per le politiche agricole e alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per esprimere un parere obbligatorio circa la sussistenza dei legami del prodotto con l'ambiente geografico.

All'articolo 5 sono previste le norme per le indicazioni sui prodotti (marchiature, etichettature). Elemento di novità è la previsione dell'uso della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana».

L'articolo 6 prevede la costituzione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni DOP, IGP, STG, composto da 16 membri rappresentanti delle organizzazioni economiche e imprenditoriali, dei produttori e dei ministeri interessati. Cinque sono i rappresentanti delle regioni, cui si aggiunge di volta in volta il rappresentante della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate. Questo Comitato esprime pareri sulle domande di registrazione, sui requisiti degli organismi di controllo, sulle modifiche ai disciplinari di produzione.

L'articolo 8 definisce l'attività dei consorzi di tutela a cui in particolare si affidano i compiti di promozione valorizzazione e vigilanza, mentre il controllo viene affidato come previsto dall'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92 ad organismi terzi che assicurino obiettività e imparzialità nei confronti dei produttori. In particolare, si risolve il problema sollevato dall'Antitrust circa la programmazione della produzione e sue limitazioni in casi di gravi squilibri di mercato, accogliendo l'artico-

lo 11 del decreto legislativo 173 del 30 aprile 1998 che accoglie alcune mozioni dell'Antitrust.

All'art. 9 si definisce il sistema dei controlli sulla produzione di qualità, che possono essere svolti da autorità pubbliche di controllo o da organismi privati rispondenti alle normative europee da autorizzare con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo. Gli organismi di controllo autorizzati faranno parte di un albo dal quale i soggetti proponenti le registrazioni potranno effettuare la scelta. Qualora la scelta per il controllo non sia effettuata saranno le regioni ad indicare l'organismo di controllo. La vigilanza sugli organismi di controllo privati è esercitata dal MIPA e dalle regioni. Quando l'area di produzione che DOP ed IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o provincia autonoma, queste ultime provvedono ad emanare le norme di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) 2081/92.

Ai sensi dell'articolo 11 le regioni provvedono ad emanare norme igienico-sanitarie per le zone di montagna per favorire la produzione e la trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari tipici e per favorire le vendite dirette.

L'articolo 12 è volto a favorire campagne di informazione, mentre gli articoli 13 e 14 stabiliscono le sanzioni per chi contravviene alle disposizioni.

In conclusione, il relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul disegno di legge S. 3529 e, quanto ai restanti disegni di legge, un parere non ostativo a condizione e nei limiti in cui essi non risultino in contrasto con il disegno di legge n. 3529.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia il collega Sedioli per la puntuale relazione svolta, dalla quale emerge la coerenza dell'impianto del disegno di legge n. 3529 con il riparto delle competenze tra Stato e regioni.

Il senatore Renzo GUBERT (UDR) esprime un giudizio nel complesso positivo sul provvedimento in esame, particolarmente con riferimento alle problematiche riguardanti le zone di montagna. Propone peraltro di inserire nel parere un'osservazione tendente a specificare che il richiamo contenuto nell'articolo 12 agli enti locali deve ritenersi comprensivo anche delle comunità montane.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, conviene con la proposta del senatore Gubert e formula quindi conclusivamente la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge n. 136, 1486 e 3529, recanti norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie;

considerato, in particolare, che il disegno di legge n. 3529, approvato dalla Camera dei deputati, appare coerente con l'assetto dei poteri tra Stato e regioni conseguente anche all'adozione del decreto legislativo n. 143 del 1997, che demanda, fra l'altro, al Ministero per le politiche agricole compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di tutela delle qualità dei prodotti agricoli,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3529 e parere non ostativo sui disegni di legge nn. 136 e 1486, a condizione e nei limiti in cui essi non risultino in contrasto con il disegno di legge n. 3529. La Commissione osserva che il riferimento agli enti locali contenuto nell'articolo 12 deve ritenersi comprensivo delle comunità montane».

Il Presidente Mario PEPE pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO**

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

L'Ufficio di presidenza integrato si è riunito dalle 14,25 alle 14,30 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

(R029 000, B40^a, 0005°)

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Franco FRATTINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni, cui segue un breve dibattito.

(A008 000, B65^a, 0032^a)

La seduta termina alle ore 21,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

**Gruppo di lavoro concernente l'esame delle problematiche concernenti il
back-end del ciclo del combustibile nucleare (scorie radioattive) ed i traffici il-
leciti di rifiuti radioattivi**

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente Massimo Scalia, si è riunito dalle 13 alle 14, per predisporre una bozza di documento in ordine all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi.

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0072°)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di relazione sulla regione Abruzzo (relatore: senatore Franco Asciutti)
(A010 000, B37^a, 0001°)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, invita il relatore ad illustrare la bozza della proposta in titolo, con l'avvertenza che la prossima settimana la Commissione procederà alla sua discussione.

Il senatore Franco ASCIUTTI (FI), *relatore*, premesso che il documento è composto di tre parti in cui è stato riassunto fra l'altro il lavoro compiuto dalla Commissione nei sopralluoghi e nelle audizioni svolti il 23 e 24 febbraio 1998, precisa che nella premessa sono contenute le indicazioni generali riguardanti la missione in Abruzzo, con l'elencazione dei nominativi delle autorità incontrate a Pescara e L'Aquila, i siti e gli impianti visitati.

Osserva che nella prima parte sono illustrate le normative predisposte nella regione Abruzzo dal 1985 al 1996, con l'elencazione in ordine cronologico, allo scopo di comprendere pregi e carenze derivanti dalla loro attuazione.

In seguito l'attenzione è focalizzata sugli impianti e sulle soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti, sia a breve che a lungo termine; sono evidenziate per ogni provincia le caratteristiche ed i provvedimenti adottati, evidenziando gli impianti maggiormente significativi. Il quadro complessivo è rappresentativo dell'intera situazione territoriale e permette di constatare gli errori gestionali e le mancanze riscontrati, nonché le possibili soluzioni operative.

Ricorda che nella regione Abruzzo è ancora utilizzato il piano di smaltimento predisposto nel 1988, del quale non sono stati portati a termine o realizzati alcuni degli interventi previsti; rileva poi una notevole precarietà circa le strutture realizzate, sia in termini qualitativi che quantitativi.

Premesso che all'instabilità della situazione concorrono anche la carenza nella gestione e nel coordinamento nonché la presenza di interessi illeciti, sottolinea che nella seconda parte sono riportati le audizioni ed i sopralluoghi effettuati, per verificare anche il rapporto intercorrente tra i soggetti interessati alle attività riguardanti il ciclo dei rifiuti: è emerso che nel settore sono presenti comportamenti illeciti riguardanti violazioni di entità minore, violazioni a normative primarie nonché fatti di criminalità organizzata.

Quanto alla terza parte, ricorda che vengono presi in esame fenomeni e procedimenti giudiziari riguardanti la presenza della criminalità nel settore: attualmente la regione Abruzzo è sede di traffici illeciti, anche per il fatto che si tratta di un'area morfologicamente adatta ad ospitare fenomeni criminali.

Nell'ultima parte vengono riportati i riferimenti normativi con la specificazione dell'articolato.

Concludendo rileva che nella regione Abruzzo sono presenti problematiche la cui soluzione potrebbe consistere nel miglioramento e nel potenziamento della rete istituzionale, nonché nella generale responsabilizzazione volta al controllo ed all'attento monitoraggio dell'intero ciclo.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il relatore, invitandolo ad apportare alcune lievi modifiche formali.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 gennaio 1999, alle ore 13, per ascoltare la dottoressa Mantini, sostituto procuratore della Repubblica di Vasto (Chieti).

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1999

79^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

- I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione

- II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri, in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR – n. 15/97 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria.
 - Richiesta avanzata dal senatore Luciano Lago, in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
 - Richiesta avanzata dal senatore Roberto Avogadro, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona.
 - Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 132/96/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
 - Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 104/97/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 313 del codice penale*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri (*Doc. IV, n. 3*).

COMMISSIONI 5^a e 11^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale (3593) (*Rinviato alle Commissioni riunite dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1998*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici (3768).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche

allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VI. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (3506-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica (3742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli*).
- MARRI e TURINI - Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica (3196).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (n. 381).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).

- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (3110) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (3743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. – Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV (77).
- SALVATO. – Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (186).
- MANCONI. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza (2682)

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).

- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- MONTAGNINO. - Modifica dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (3436).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- GRECO ed altri. - Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).

- MARINI ed altri. - Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (n. 378).

Procedure informative

Dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 10 dicembre 1998, dal Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione di opere cinematografiche (3180).
- SEMENZATO ed altri. - Abrogazione dei poteri di concessione di nulla osta relativi a spettacoli cinematografici (3112).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico de ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. - Provvedimenti per la docenza universitaria (3644).
- RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di rilancio del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, nell'ambito dell'attuazione del piano di impresa 1997-2000, con particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione del servizio e agli obiettivi strategici: seguito dell'audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione sulle linee guida del piano di impresa delle ferrovie dello Stato Spa.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dall'Iri nella società Aeroporti di Roma Spa (n. 387).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 96/92 CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (n. 379).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- MURINEDDU ed altri - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
 - MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
 - MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
 - MELE ed altri - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).

- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale (3593) (*Rinviato alle Commissioni 5^a e 11^a riunite dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1998*).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee generali di politica ambientale del suo Dicastero.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 15

- I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta agli ospedali delle regioni Molise e Basilicata (9, 10 e 11 novembre 1998) nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incomplete.
- II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta agli ospedali della regione Lazio (23, 24, 25 novembre e 1° dicembre 1998), nell'ambito del settore d'indagine sulle strutture sanitarie incomplete.
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 13,30

Integrazione dell'ufficio di presidenza

Votazione per l'elezione di un segretario.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).

- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

III. Esame del disegno di legge:

- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini (n. 385).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità

- dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
 - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio*).
 - MONTAGNINO - Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).
 - CORTIANA ed altri - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
 - LAVAGNINI ed altri - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
 - SERVELLO ed altri - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
 - DE ANNA ed altri - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 13

Audizione della dottoressa Annarita Mantini, sostituto procuratore della Repubblica di Vasto (Chieti).

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 13,30

Audizione del dottor Guido SCALICI, responsabile del Centro cifre e telecomunicazioni del Ministero degli affari esteri sui progetti di decisione vincolanti per l'Italia in materia di visti: SCH/Com-ex (98) 55, SCH/IIVisa (98) 180, 178 e SCH/Pers (98) 15, 3a rev., SCH/Com-ex (98) 56, SCH/II-Visa (96) 59, 6a rev., SCH/Com-ex (98) 53, SCH/Com-ex (98) 54, SCH/Com-ex (98) decl. 9, SCH/II-Visa (98) 152 riv., SCH/II-Visa (98) 143, 144, 145, 150, 165.

Seguito dell'esame della Relazione sul sopralluogo effettuato all'aeroporto di Malpensa e a Milano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari

Giovedì 28 gennaio 1999, ore 14

I. Esame del Regolamento interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1998, n. 33.

II. Designazione dei rappresentanti dei Gruppi.

